

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 93<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1980

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente OSSICINI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda . . . . . Pag. 5064

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 5136

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 5063

Presentazione del testo degli articoli proposto dalle Commissioni permanenti riunite 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> per il disegno di legge n. 643 . . 5063

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 5135

##### Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge

1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (643) (Relazione orale):

##### Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile »:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 5064 e *passim*

ANTONIAZZI (PCI) . . . . . 5080 e *passim*

BELLINZONA (PCI) . . . . . 5091

BRUGGER (Misto-SVP) . . . . . 5088

CANETTI (PCI) . . . . . 5089

CENGARLE (DC) . . . . . 5080, 5128

CHIAROMONTE (PCI) . . . . . 5125

CONTI PERSINI (PSDI) . . . . . 5131

93ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1980

DEL NERO (DC) . . . . .	Pag. 5065, 5081, 5117
FASSINO (Misto-PLI) . . . . .	5134
FORNI (DC), relatore . . . . .	5083 e <i>passim</i>
GRAZIOLI (DC), relatore . . . . .	5080 e <i>passim</i>
LUCCHI Giovanna (PCI) . . . . .	5099, 5102
* MAFFIOLETTI (PCI) . . . . .	5111
MANENTE COMUNALE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	5104
MERZARIO (PCI) . . . . .	5092 e <i>passim</i>
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	5088 e <i>passim</i>
PINTO (PRI) . . . . .	5116
PISTOLESE (MSI-DN) . . . . .	5094 e <i>passim</i>
RAVAIOLI Carla (Sin. Ind.) . . . . .	5130
RIPAMONTI (DC) . . . . .	5100, 5110, 5115
ROMEI (DC) . . . . .	5082 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC) . . . . .	5119
SCOTTI, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	5080 e <i>passim</i>
SPINELLI (PSI) . . . . .	5084 e <i>passim</i>

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	Pag. 5092, 5110
VENANZETTI (PRI) . . . . .	5102 e <i>passim</i>

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	5136
--------------------	------

**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE . . . . .	5135
FLAMIGNI (PCI) . . . . .	5135

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1980 . . . . .**

	5138
--	------

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Annunzio di comunicazione . . . . .	5063
-------------------------------------	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

### Presidenza del presidente FANFANI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GRAZIOLI**, *f. f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Annunzio di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri

**PRESIDENTE**. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Francesco Cossiga, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 11 febbraio 1980

All'Onorevole Presidente  
del Senato della Repubblica

All'Onorevole Presidente  
della Camera dei deputati

R O M A

Come prescritto dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, comunico alle Camere che nel trasmettere alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa la relazione depositata dalla Commissione amministrativa di indagine nominata dal Ministro delle partecipazioni statali sull'attività dell'ENI, ho eccepito a norma degli articoli 342 e 352 del Codice di procedura penale il segreto di Stato, limitatamente a quelle parti per le quali ho ritenuto esistente l'attuale interesse dello Stato alla non divulgazione.

L'eccezione del segreto di Stato è motivata dall'interesse interno ed esterno, politico ed economico dello Stato.

Analoga comunicazione viene fatta al Comitato parlamentare per i servizi di infor-

mazione e di sicurezza e per la tutela del segreto di Stato, a norma dell'articolo 16 della citata legge.

*f.to* Francesco COSSIGA ».

#### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE**. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero » (690) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura):

« Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare » (653), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

#### Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalle Commissioni permanenti riunite 11ª e 12ª per il disegno di legge n. 643

**PRESIDENTE**. In data 14 febbraio 1980, le Commissioni permanenti riunite 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità) hanno presentato il testo degli articoli, proposto dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (643).

**Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Tiriolo per il reato di omissione di atti di ufficio (articoli 81 e 328, primo comma, del codice penale) (*Documento IV*, n. 27).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (643) (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile »**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle

Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile », per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 1.

**B E R T O N E , segretario:**

Il Senato,

considerato che, nonostante le misure adottate con l'adeguamento delle pensioni per gli invalidi e handicappati, le condizioni di trattamento riservate alle categorie degli inabili fisici, psichici, sensoriali non risolvono — a parità di impedimenti e di bisogni — i problemi di fondo attinenti il loro inserimento nella vita sociale e nel lavoro;

tenuto conto che occorre affrontare con urgenza, come più volte è stato affermato, insieme alla riforma organica dell'assistenza, l'unificazione delle pensioni e degli assegni ed adottare una nuova normativa in materia di collocamento e istruzione per gli handicappati e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

mentre considera di rilevante utilità la decisione della Commissione affari costituzionali di dar luogo ad una indagine conoscitiva riferita a questa materia,

invita il Governo:

ad adottare tutte le misure che sono di sua competenza perchè il Parlamento sia posto in grado di svolgere con urgenza i compiti che gli sono propri nella soluzione di questi problemi che non interessano soltanto le categorie protette ma l'intera comunità nazionale.

9. 643. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 2.  
Se ne dia nuovamente lettura.

**BERTONE**, segretario:

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante agli articoli 26 e seguenti disposizioni relative ai giovani assunti dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni e integrazioni;

rilevati gli insoddisfacenti risultati delle citate disposizioni normative per quanto riguarda il gravissimo fenomeno della disoccupazione;

considerato altresì che nessun'altra iniziativa è stata successivamente assunta per assicurare lavoro ai giovani;

avute presenti le legittime aspettative dei giovani iscritti nelle liste speciali,

impegna il Governo ad adottare urgenti misure:

1) per realizzare, d'intesa con le Regioni, soprattutto meridionali, un vasto programma di formazione professionale che faccia corrispondere la qualificazione dei giovani agli obiettivi dei piani di sviluppo economico e assicurati nel contempo agli stessi, allorchè abbiano conseguito la qualifica e siano in attesa di prima occupazione, un'indennità di disoccupazione adeguatamente rivalutata;

2) per agevolare, attraverso speciali procedure concorsuali di assunzione, l'immissione in ruolo organico presso le Pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo degli iscritti nelle liste di cui alla legge n. 285 del 1977.

9.643.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

**PRESIDENTE**. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Del Nero e da altri senatori, il Governo accetta i punti a) e b). Per il punto c) lo accoglie come invito allo studio.

Senatore Del Nero, insiste per la votazione o accetta le assicurazioni del Governo?

**DEL NERO**. Accettiamo le assicurazioni del Governo e non insistiamo per la votazione.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'ordine del giorno n. 4. Se ne dia nuovamente lettura.

**BERTONE**, segretario:

Il Senato,

tenuto conto che dal 1° gennaio 1980 viene erogata a tutti i cittadini l'assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie INAM;

considerate l'inadeguatezza degli interventi attualmente previsti e, soprattutto, la esiguità dei rimborsi per alcune prestazioni essenziali quali: cure odontoiatriche, protesi, eccetera, derivanti dal mancato aggiornamento tariffario;

impegna il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 833 del 1978, a voler assicurare, fin d'ora, nell'assistenza integrativa, prestazioni più adeguate e rimborsi proporzionati all'aumento delle spese sostenute dai cittadini per obiettive necessità, utilizzando in modo razionale il Fondo sanitario nazionale;

impegna inoltre il Governo a voler predisporre i provvedimenti per ottenere una perequazione dei contributi obbligatori di malattia tra le varie categorie.

9.643.4 **DEL NERO, FORNI, MERZARIO, SPINELLI**

**PRESIDENTE**. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 5. Se ne dia nuovamente lettura.

**BERTONE**, segretario:

Il Senato,

atteso che l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo approvato dalle Commissioni riunite prevede la esclusione di ogni forma di indicizzazione

delle tariffe di cui agli accordi del 1973 per il convenzionamento esterno, salvo gli eventuali conguagli derivanti dalla futura Convenzione;

atteso che nel periodo 1973-1980 alcuni costi delle analisi e prestazioni varie sono saliti anche del 300 per cento,

invita il Governo ad accelerare i tempi per le nuove convenzioni e a concordare con le Regioni modalità che consentano il pagamento di acconti, salvo conguaglio, nelle more delle stipulazioni delle predette convenzioni onde evitare il blocco delle prestazioni sanitarie.

9.643.5 DEL NERO, ROMEI, DI LEMBO, ORIANA, FORNI

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 6.  
Se ne dia nuovamente lettura.

**B E R T O N E , segretario:**

Il Senato,

mentre si appresta a votare disposizioni legislative tendenti ad un parziale adeguamento delle questioni previdenziali,

auspica una sollecita conclusione del dibattito parlamentare sul disegno di legge che tratta del riordinamento del sistema previdenziale, peraltro iniziato con ritardo, individuando in quel dibattito il momento per affrontare le indispensabili misure che si impongono per il superamento dei disavanzi delle gestioni pensionistiche e per procedere alla parificazione di tutte le pensioni minime;

impegna il Governo ad inserire nel progetto di « riordino » diversi livelli di contribuzione per i lavoratori autonomi, non più versati in quota capitaria, ma in base al reddito accertato.

9.643.6 ANTONIAZZI, GIOVANNETTI, GRAZIOLI, FORNI, LUCCHI Giovanna, FINESSI, PANICO, CAZZATO

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 11ª e 12ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

**B E R T O N E , segretario:**

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1º gennaio 1980, nonché la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1:*

i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1º gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge

9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.»;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal 90° giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal 180° giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.»;

nel sesto comma, al secondo alinea, sono sostituiti i seguenti:

« i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;

i lavoratori assunti a tempo determinato per prestazioni stagionali; »;

nello stesso sesto comma, l'ultimo alinea è sostituito con il seguente:

« i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscano del trattamento di cassa integrazione guadagni »;

nel decimo comma, le parole: « lire 100 mila » sono sostituite con le seguenti: « lire 50 mila »;

*l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« Art. 2. — Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella

convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la Regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.»;

*all'articolo 3:*

nel primo comma, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

« *e*) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979 »;

nel secondo comma, dopo le parole: « partiti politici », sono inserite le seguenti: « ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica »;

nel quarto comma, le parole: « lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) ed e) »;

l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le Amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale intestato "Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa. »;

#### *all'articolo 4:*

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPALS e dell'ENPDEDP,

nominati a norma dell'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e confermati nell'incarico dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge per il riordinamento del settore previdenziale attinente alle attività istituzionali degli enti medesimi e comunque non oltre il 30 settembre 1980. »;

#### *all'articolo 5:*

nel primo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

« d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonchè dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. »;

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le Regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. »;

i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le mo-



dalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. »;

dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

« Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma. »;

i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

« Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui

all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le Regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, nonché gli organi di amministrazione della Croce rossa italiana, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli Ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente. »;

*dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. — Le Province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle Province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le somme trattenute sono amministrare secondo le norme di contabilità emanate dalla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474. »;

*all'articolo 8:*

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito. »;

i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali. L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le Regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le Regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma. »;

il settimo comma è soppresso;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle more degli accreditamenti dei fondi, le sezioni di tesoreria provinciale, su ri-

chiesta delle Regioni per le singole unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente. »;

il nono comma è soppresso;

*l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

« Art. 9. — Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive Regioni di appartenenza." »;

*l'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« Art. 10. — Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni." »;

*l'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Art. 11. — Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli

enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già state espletate tutte le prove d'esame alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, numero 386. »;

*l'articolo 12 è soppresso;*

*all'articolo 13:*

il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari. »;

*all'articolo 14 del decreto-legge è sostituito il seguente:*

« Art. 14. — Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:

« In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.

Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari ».

All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari. »;

*dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 14-bis. — A far tempo dal 1° gennaio 1980 le Casse mutue comunali, inter-

comunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, soggette ad estinzione e a liquidazione, ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono incorporate nella Cassa mutua provinciale delle rispettive Province.

I commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali provvedono ad assumere in carico, previo verbale ricognitivo, tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto al 31 dicembre 1979 dei rispettivi enti incorporati. I beni mobili ed immobili, gli avanzi e i disavanzi di gestione degli enti medesimi sono incorporati nel patrimonio delle rispettive Casse mutue provinciali.

I collegi sindacali delle Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali cessano dal loro incarico a partire dalla data della avvenuta incorporazione.

« Art. 14-ter. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1,910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.

Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di

terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avvenute decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.

« Art. 14-quater. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

« Art. 14-quinquies. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata

attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili.

L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

« Art. 14-*sexies*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a lire 142.950 mensili.

La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonché a titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai titolari di pensione di invalidità che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a lire 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.

« Art. 14-*septies*. — Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*ter*, e 14-*quinquies* del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e ter-

zo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*ter* e 14-*sexies* del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitaro aggiuntivo di lire 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-*ter* e 14-*quater* per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento " Sgravi contributi disposti per il conteni-

mento del costo del lavoro e dell'inflazione " e per lire 578 miliardi l'accantonamento " Sistemazione degli equilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici ".

« Art. 14-octies. Con decorrenza 1° gennaio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito 'pensione non reversibile', è elevato a lire 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi assoluti, ventesimisti minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° gennaio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti del-

l'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante allo Stato dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

« Art. 14-novies. — Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore; in via alternativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS è altresì autorizzato a procedere ad eventuali assunzioni di personale per periodi non superiori a tre mesi.

« Art. 14-decies. — Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: " spettano per gli anni 1980 e 1981 " sono sostituite dalle seguenti: " spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981 " »;

*all'articolo 16:*

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23. »;

*all'articolo 17:*

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. »;

*l'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

« Art. 20. — All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

“Le Regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge.” »;

*all'articolo 22:*

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di cui al precedente comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti. »;

*l'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

« Art. 23. — Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detra-

zione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »;

*dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 23-bis. — Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purchè non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

« Art. 23-ter. — Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

« Art. 23-quater. — I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contri-

buti dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrare dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.

« Art. 23-*quinquies*. — Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.

Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

*all'articolo 24 è sostituito il seguente:*

« Art. 24. — Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali. »;

*dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 24-*bis*. — In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.



È istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo n. 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

« Art. 24-ter. — I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi al personale degli enti locali, compresi gli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purchè in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

« Art. 24-quater. — Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.

Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sopresse. »;

*all'articolo 25 è sostituito il seguente:*

« Art. 25. — L'ottavo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

“ Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta motivata delle Regioni e sentito il Consiglio sanitario nazionale, riconosce, in via provvisoria, il carattere scientifico di istituti pubblici ad enti, anche ospedalieri, che svolgano da almeno dieci anni e sulla base di obiettiva documentazione, attività di ricerca scientifica unitamente alle attività di ricovero e cura. A tali enti si applicano, in via provvisoria, le norme del presente articolo per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già riconosciuti con apposito decreto ”. »;

*all'articolo 26:*

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto

o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i 24 mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.»;

L'ultimo comma è soppresso;

*dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 26-bis. — La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani.

« Art. 26-ter. — Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna Amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.

« Art. 26-quater. — I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna Amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

« Art. 26-quinquies. — Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse Amministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente

è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre Amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre Amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

« Art. 26-*sexies*. — Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

« Art. 26-*septies*. — Le disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'immissione dei giovani anche in Enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le Regioni i cui territori siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo con apposito disegno di legge provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni stesse.

« Art. 26-*octies*. — All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo. »

**P R E S I D E N T E .** Avverto che gli emendamenti all'articolo 1 sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

**B E R T O N E , segretario:**

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli,

esclusi i dirigenti e gli impiegati; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni ».

1.3 ANTONIAZZI, CAZZATO, MERZARIO, MARTINO, PANICO, ZICCARDI, BELLINZONA, ROSSANDA Marina

*Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

« Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ».

1.1 ROMEI, FIMOGNARI, FRACASSI, DELLA PORTA, BEVILACQUA, ACCILI, CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIU, DEL NERO

*Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

« Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e) della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati ».

1.2 ANTONIAZZI, MERZARIO, CAZZATO, BELLINZONA, LUCCHI Giovanna, PANICO, ZICCARDI, FERMARIELLO

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.2 si illustrano da sè.

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GRAZIOLI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 1.3, che, nella sostanza, è uguale all'1.1, anche se ho qualche perplessità per quel che può derivarne di carico soprattutto alle piccole aziende commerciali e alle aziende che hanno dipendenti stagionali. Dichiaro di preferire la dizione dell'emendamento 1.1.

Mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 1.2.

SCOTTI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. La questione affrontata dagli emendamenti 1.3 e 1.1 attiene al problema delle imprese commerciali. Esiste un accordo collettivo nazionale di lavoro di categoria che prevede il pagamento dell'indennità di malattia direttamente da parte delle imprese.

Pertanto credo che sia indifferente l'approvazione dell'emendamento 1.1 o quella dell'emendamento 1.3.

A questo punto si pone una questione di opportunità. Il Governo, per motivi di opportunità, preferisce far riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro perchè questa soluzione lascia aperta la possibilità di accordi anche in altri settori qualora le parti ritenessero di dover accedere ad un accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 1.3 è sostitutivo dell'intero sesto comma, mentre l'emendamento 1.1 è aggiuntivo, prima di passare alla votazione, desidero sapere se, ad avviso dei presentatori, anche con l'approvazione dell'emendamento 1.3 l'emendamento 1.1 manterrebbe la sua validità.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente, a mio parere l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3 assorbirebbe di fatto l'1.1; pertanto vorrei invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1 o a considerarlo assorbito dall'approvazione, se ci sarà, dell'1.3.

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Credo che i due emendamenti affrontino argomenti diversi. Comunque, manteniamo l'emendamento 1.1 che amplia il testo della Commissione mentre l'1.3 è più restrittivo.

P R E S I D E N T E . Ho il timore che questa legge finirà per tornarci dalla Camera dei deputati.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'emendamento 1.3 viene cancellato, rispetto al testo del decreto, il pagamento diretto, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai dipendenti di aziende commerciali. L'emendamento 1.1 non fa riferimento a questa o a quella categoria, bensì lascia la dizione del testo governativo e stabilisce che, qualora ci sia un accordo sindacale per il quale il pagamento non viene demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, esso viene effettuato dall'azienda, salvo conguaglio in sede di versamento dei contributi. Praticamente, siccome per i lavoratori del commercio esiste già un accordo sindacale che prevede il pagamento diretto da parte dell'azienda, viene accolto l'emendamento 1.3.

Rileggendo con attenzione, credo che in linea di principio la votazione dell'1.3, che

esclude le aziende commerciali, non preclude l'1.1 perchè nella contrattazione si potrebbe ampliare la sfera e includere anche altre categorie che oggi sono escluse, per cui penso che, stando proprio alla dichiarazione che il senatore Del Nero ha fatto prima, cioè che l'1.1 è più ampio dell'1.3, sia possibile, eventualmente non si trovi un accordo, votare sia l'1.3 sia l'1.1, perchè l'1.3 esclude per legge le aziende commerciali e l'1.1 consente che domani, per quelle categorie per cui oggi è previsto per legge il pagamento diretto da parte dell'INPS, possa esserci un accordo sindacale che le escluda.

Questo non è detto: perciò avevo affermato che come Governo ero più favorevole all'1.1, perchè lascia agli accordi tra le parti, valutando le situazioni di fatto, la possibilità di scegliere una strada diversa per il pagamento dell'indennità di malattia.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, mi pare che lei concluda riferendo l'emendamento 1.1 al testo governativo. La sua dichiarazione è valida anche se il testo governativo sarà sostituito dall'1.3?

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Ho l'impressione che nella presentazione dell'emendamento 1.3 sia stato compiuto un errore materiale e che si sia dimenticata una frase relativa ad un punto che era stato accolto da tutti in Commissione. Si tratta cioè di prevedere, dopo i lavoratori agricoli, i lavoratori con contratti a tempo determinato per prestazioni stagionali.

Era una aggiunta che avevamo accettato tutti unanimemente. Ho l'impressione che, nella confusione che c'è stata alla ripresa dei lavori, si sia dimenticata questa frase

da parte del proponente l'emendamento, per cui vorrei rivolgere un invito per la presentazione di un subemendamento tendente ad aggiungere la frase in questione.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Antoniazzi, concorda con l'aggiunta suggerita dal senatore Del Nero?

**A N T O N I A Z Z I .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Da parte del senatore Del Nero è stato presentato il seguente emendamento:

*All'emendamento 1.3, dopo le parole: « lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati », inserire le altre: « i lavoratori assunti a tempo determinato per prestazioni stagionali ».*

1.3/1

La Presidenza lo accetta, a norma del quinto comma dell'articolo 100 del Regolamento.

Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**G R A Z I O L I , relatore.** Sono d'accordo.

**S C O T T I , ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Il Governo si rimette all'Assemblea, mostrando le sue preoccupazioni per le conseguenze che questo subemendamento può determinare. Richiederà un estremo controllo perchè, soprattutto in determinate aree, potrebbe dar luogo a gravi abusi. Devo in coscienza farlo presente in questa sede rimettendomi all'Assemblea.

**D E L N E R O .** È proprio il contrario.

**P R E S I D E N T E .** Si riferisce anche ad appesantimenti di copertura?

**S C O T T I , ministro del lavoro e della previdenza sociale.** No.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il subemendamento 1.3/1, presentato dal sena-

tore Del Nero. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Romei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 2.

**P A L A , segretario:**

*Il terzo comma è sostituito dal seguente.*

« Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, numero 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni. Fino a quando le Regioni non provvederanno a disciplinare la materia le predette visite di controllo saranno effettuate con le modalità già in atto per i rispettivi enti erogatori dell'assistenza sanitaria ed economica alla data del 31 dicembre 1979 ».

2.1 **ROMEI, SAPORITO, PATRIARCA, AMADEO, ACCILI, FERRARI Nicola, RIGGIO**

**R O M E I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O M E I .** Si tratta di una norma transitoria. Vorrei sapere che cosa ne pensa il

rappresentante del Governo. Può sembrare superfluo, ma da alcune parti si è manifestata la preoccupazione che possa determinarsi un vuoto di controlli delle assenze per malattia nel passaggio dal vecchio sistema. Si tratta quindi più che altro di un chiarimento sul quale, ripeto, vorrei conoscere l'opinione del rappresentante del Governo, per poi decidere il da farsi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, vuole dare il chiarimento richiesto?

**SCOTTI**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, nessuna difficoltà ad introdurre questa cautela che in sostanza prevede una clausola di salvaguardia. Se le regioni non provvedono, restano le modalità in atto per le visite di controllo. Vorrei solo sperare che questo non costituisca per le regioni un elemento di ritardo nell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere predisposti. Siamo in una materia estremamente delicata, qual è quella dell'assenteismo e del controllo sull'assenteismo.

**PRESIDENTE.** È soddisfatto senatore Romei?

**ROMEI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**FORNI**, *relatore.* Penso che l'emendamento 2.1 sia, per la parte innovativa del terzo comma, pleonastico in quanto di fatto già avviene quello che l'emendamento dice. In attesa che le regioni individuino le strutture che devono provvedere alle visite di controllo, già queste avvengono secondo le modalità vigenti prima del decreto-legge. Per cui inviterei il presentatore a ritirarlo e a votare l'articolo così come è stato predisposto dalle Commissioni.

**ROMEI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMEI.** Benchè in materia di controlli e di assenteismo si pongano questioni estremamente delicate — tutti noi sappiamo qual è la situazione nel paese — accolgo l'invito del relatore, nella speranza che la sua interpretazione sia poi quella che verrà applicata. Quindi ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

**PALA**, *segretario:*

*Dopo il primo comma, inserire i seguenti:*

« Lo stesso istituto inoltre, a partire dal 1° gennaio 1980, versa allo Stato il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2390.

Tale contributo viene utilizzato, in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale, per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

4.2           SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
                  FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
                  DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« La parte dell'aliquota dei contributi di legge di cui all'articolo 24 del vigente regolamento per la previdenza e assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1958 e successive modificazioni, destinata al finanziamento delle prestazioni economico-previdenziali previste dall'articolo medesimo, secondo comma, è determinata nell'1 per cento delle retribuzioni imponibili.

4.1           ROMEI, FIMOGNARI, FRACASSI, DELLA  
                  PORTA, BEVILACQUA, ACCILLI,  
                  CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIU,  
                  DEL NERO

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è elevato a tre anni ».

4.6 GRAZIOLI

*Sopprimere il secondo comma.*

4.3 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Sopprimere il terzo comma.*

4.4 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:*

« La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro ».

4.5 ANTONIAZZI, MERZARIO, CAZZATO,  
LUCCHI Giovanna, BELLINZONA,  
FERMARIELLO, GROSSI, CARLAS-  
SARA

SPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Per quanto riguarda il primo emendamento, esso è giustificato dal fatto che con la legge citata l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro versa attualmente un contributo del 2,50 per cento per l'ENPI, cioè per un ente che è stato dichiarato estinto e che dovrebbe comunque cessare di funzionare entro l'anno. Questo giustifica la proposta che questo contributo venga versato allo Stato e venga utilizzato per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione

e la sicurezza nel lavoro di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti soppressivi, mentre ritiro il 4.3 perchè mi associo all'emendamento 4.5 dei senatori Antoniazzi, Merzario ed altri, circa il 4.4 debbo dire che la soppressione del terzo comma si riferisce al testo originario in quanto in quel momento non avevo il testo corretto dalle Commissioni. Quindi lo emendamento va inteso esclusivamente nel senso della soppressione della parola « ENPDEDP » nel contesto del comma così come è stato approvato dalle Commissioni e questo per le motivazioni già esposte nel mio intervento di ieri, cioè perchè non si giustifica la sussistenza di un ente attraverso speciosi motivi di prestazioni previdenziali quando queste consistono soltanto nell'assegnazione di indennità funerarie per somme, tra l'altro, abbastanza modeste. Quindi questa erogazione può essere fatta dallo stesso Istituto nazionale per la previdenza sociale che riscuote i contributi dei lavoratori dal 1° gennaio 1980.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Spinelli, quando ha illustrato l'emendamento 4.3 e le ragioni per le quali lo ritira, si è riferito all'emendamento 4.5, dicendo che questo emendamento, nel quale si dice: « Il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente », soddisfa le sue esigenze. Dunque le è chiaro che l'emendamento 4.5 sostituisce il secondo e il terzo comma dell'articolo 4.

SPINELLI. A me pare che l'emendamento 4.5 si riferisca essenzialmente al secondo comma e non anche al terzo che parla invece dei commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL, oltre che di quelli dell'ENPDEDP. In concreto, io sostengo che l'ENPDEDP non dovrebbe più esistere e che la prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge n. 1436 del 1939, possa essere corrisposta direttamente dall'ente pubblico datore di lavoro poichè si tratta di dipendenti pubblici. In questo senso concordo con l'emendamento 4.5.



93ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1980

**A N T O N I A Z Z I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A N T O N I A Z Z I .** Poche parole, signor Presidente. L'emendamento 4.5 intende praticamente togliere, sopprimendo i commi secondo e terzo, l'autorizzazione a permanere in vita ad un ente come l'ENPDEDP con quelle funzioni cui faceva riferimento il senatore Spinelli. Per questi motivi chiediamo la soppressione di tali commi.

**S P I N E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P I N E L L I .** Signor Presidente, vorrei sapere dai presentatori dell'emendamento 4.5 se intendono sopprimere tutto il terzo comma, là dove si parla dei commissari straordinari di enti previdenziali, oppure se la soppressione si riferisce soltanto all'ENPDEDP.

**A N T O N I A Z Z I .** La soppressione concerneva tutti, ma si riferiva al testo originario.

**S P I N E L L I .** Anche noi ci riferivamo al testo originario.

**R O M E I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O M E I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.1 discende dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, numero 1564, la quale dispone che la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola », riconosciuto con regio decreto 25 maggio 1926, n. 838, sostituisce a tutti gli effetti nei confronti dei giornalisti iscritti ad esso le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza.

Sulla base di questa norma di legge il regolamento all'articolo 24 prevede tutta una serie di prestazioni, quali l'assegno tempora-

neo di invalidità, di superinvalidità, di decesso spettante anche ai familiari in caso di morte dell'iscritto, il ricovero in casa di cura o di riposo; prestazioni che non rientrano nè tra quelle di natura sanitaria nè tra quelle economiche di malattia. Ora, considerato che il contributo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie non è più di pertinenza dell'INPS a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, la copertura finanziaria di dette prestazioni deve essere in qualche modo assicurata, e noi proponiamo che lo sia utilizzando una aliquota del gettito del contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, fermo restando di destinare l'avanzo della relativa gestione al bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 69 della legge 833 del 1978. In caso contrario, ove questo emendamento non fosse approvato, l'istituto sarebbe costretto a cessare la corresponsione delle prestazioni che ho ricordato che sono di natura economico-previdenziale e che derivano da una disposizione di legge. Quindi fin tanto che questa legge non verrà abrogata, mi pare non si possa trascurare la esigenza di assicurare il finanziamento delle relative prestazioni. Per queste ragioni insistiamo per la votazione di questo emendamento.

**G R A Z I O L I , relatore.** Domando di parlare per illustrare l'emendamento 4.6, presentato dalle Commissioni e contemporaneamente per esprimere il parere delle Commissioni sugli altri emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G R A Z I O L I , relatore.** Signor Presidente, l'emendamento 4.6 è relativo all'esigenza dell'INAIL che ha per compito quello di riscuotere i premi e di assicurare le somme dovute dal datore di lavoro all'istituto assicuratore che ha un anno di tempo per poterle riscuotere. Si sottolinea in proposito che il termine è breve e pertanto si propone di portarlo a tre anni. Le Commissioni comunque lo accettano nella sua interezza perciò il parere è favorevole.

Sull'emendamento 4.2 esprimerà il parere il relatore Forni. Per il 4.1 mi rimetto al-

l'Assemblea; sul 4.6 esprimo parere favorevole. Il 4.3 è stato ritirato. Sono contrario al 4.4 e al 4.5.

**P R E S I D E N T E** . Invito il relatore senatore Forni ad esprimere il parere sull'emendamento 4.2.

**F O R N I**, *relatore*. Circa l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori, vorrei invitare i proponenti a ritirarlo, se possibile, perchè esso così come è formulato diventa praticamente inapplicabile. Infatti lo Stato che riceve i contributi dall'INAIL, secondo la tesi Spinelli, dovrebbe utilizzarli per l'istituto superiore per la sicurezza, non ancora costituito, e che lo sarà se verrà conferita la delega al Governo solo nella seconda metà del 1980.

Inoltre, l'attività dell'ente continua quanto meno fino alla costituzione dell'istituto stesso. Nel frattempo quindi i fondi sarebbero inutilizzati e resterebbe bloccata l'attività dell'ENPI. Penso che il problema potrà essere affrontato con una variazione di bilancio, qualora fosse istituito l'istituto superiore, in termini brevi.

Inviterei perciò il collega Spinelli a ritirare l'emendamento; in caso contrario esprimo parere sfavorevole.

**S P I N E L L I** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**S P I N E L L I** . Ritiro l'emendamento, con la raccomandazione al Governo che comunque avvenga anche il trapasso di queste somme dall'ENPI all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quando sarà costituito.

**P R E S I D E N T E** . Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sul 4.1 il Governo accetta il parere delle Commissioni, rimettendosi all'Assemblea. Sul 4.6 il parere è favorevole, sul 4.4 e sul 4.5 il Governo è contrario, d'intesa con il relatore. Qui c'è un termine che le

Commissioni hanno posto, modificando il testo del Governo, fissando come limite massimo il 30 settembre 1980, anche per ragioni tecniche, per concludere la gestione e il riordinamento di tutto il settore che è in discussione.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Romei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Grazioli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Per quanto riguarda il 4.4 e il 4.5, metterò ai voti in primo luogo il 4.5 solo per quanto si riferisce alla sostituzione del secondo comma.

**R O M E I** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**R O M E I** . Mi pare che questo emendamento sia veramente strano, perchè parla di prestazione economico-previdenziale corrisposta direttamente da parte del datore di lavoro; ma allora non è più una prestazione economico-previdenziale. Voglio far presente questa contraddizione ai colleghi.

**P R E S I D E N T E** . La rassicuro perchè il relatore e il Governo hanno tenuto presenti queste sue considerazioni, quando si sono pronunciati in senso contrario.

Votiamo allora prima l'emendamento 4.5 in relazione solo al secondo comma. Poi terremo presente che resta, nel 4.5, una coincidenza con il 4.4, la soppressione cioè del terzo comma. Comunque, nell'uno e nell'altro caso, relatore e Governo sono contrari.

Chi approva la sostituzione del secondo comma con il testo 4.5, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5 per la parte riguardante la soppressione del terzo comma, che coincide con l'emendamento 4.4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

*Al primo comma, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:*

« d) assistenza specialistica;

e) assistenza integrativa: nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto ENPDEDP ».

5.3 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Le prestazioni integrative ordinarie continuano in ogni caso ad essere erogate sulla base dei livelli già previsti dagli ordinamenti dei disciolti enti mutualistici, casse e fondi aziendali fino all'approvazione del Piano sanitario nazionale ».

5.4 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*In via subordinata all'emendamento 5.4, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« Fino al 30 giugno 1980 le prestazioni integrative ordinarie continuano in ogni caso ad essere erogate sulla base dei livelli già previsti dagli ordinamenti dei disciolti enti mutualistici, casse e fondi aziendali ».

5.5 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Dopo il secondo comma inserire il seguente:*

« Ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, per la sola provincia autonoma di Bolzano la legge provinciale potrà stabilire forme diverse di assistenza sanitaria ».

5.1 BRUGGER, MITTERDORFER, GRAZIOLI,  
FASSINO, BOMPIANI, BEVILACQUA,  
DERIU, FALLUCCHI

*Sopprimere il nono comma.*

5.6 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*All'undicesimo comma, dopo le parole: « di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 », inserire le altre: « di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché — per la parte riguardante le suddette materie — degli organi di amministrazione della CRI ».*

5.7 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*All'undicesimo comma sopprimere le parole: « nonché gli organi di amministrazione della Croce rossa italiana limitatamente alle attività sanitarie ».*

5.9 IL GOVERNO

*Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:*

« Fino all'effettivo trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli ispettori del lavoro continuano ad erogare le attività trasferite al Servizio sanitario nazionale sulla base delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

5.8 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*All'ultimo comma sostituire le parole: « di intesa con il CONI » con le altre: « sentito il CONI e gli Enti di promozione sportiva ».*

5.2 MERZARIO, CANETTI, MORANDI, BELLINZONA, CIACCI, CARLASSARA, ROSSANDA Marina, GROSSI

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Ritiro gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7. Mantengo il 5.5 ed il 5.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5, esso vuole assicurare ai lavoratori che pagano contributi differenziati le prestazioni integrative previste dagli ordinamenti mutualistici di provenienza fino al 30 giugno 1980, cioè fino ad una data ragionevole per dar tempo agli organi istituzionali competenti di mettere ordine in questa materia secondo la raccomandazione dell'ordine del giorno presentato da me assieme ad altri colleghi; ciò perchè il livello è diverso da quello fissato dal decreto, con adeguamento alle prestazioni INAM.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, esso si riferisce al fatto che, una volta costituite le unità sanitarie locali, questi compiti passano ad esse. Credo quindi che l'emendamento si illustri da sè.

B R U G G E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . L'emendamento 5.1 è stato presentato per provvedere alla particolare situazione esistente in provincia di Bolzano anche in connessione con la riforma sanitaria. In questa provincia, infatti, il numero del personale sanitario, soprattutto medico, è troppo esiguo per le esigenze del bilinguismo per cui troppi assicurati gravano sui convenzionati che debbono conoscere le due lingue. La provincia di Bolzano vorrebbe trovare un sistema per far partecipare anche il personale sanitario ancora non convenzionabile alla prestazione delle cure sanitarie.

A questo fine ho presentato l'emendamento in sede di Commissioni. La mia proposta ha avuto il parere unanimemente favorevole anche della prima Commissione per cui la propongo qui in Assemblea. Credo di non dover aggiungere altro: si tratta in sostanza di trovare un modo per mobilitare, in sede locale, tutto il personale sanitario necessario.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. L'emendamento 5.9 tende ad escludere il potere di direttiva degli organi regionali nei confronti degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. La motivazione di questa proposta, che già ho avuto modo di illustrare con alterna fortuna alle Commissioni riunite, è questa: poichè non è stata ancora attuata — lo sarà tra pochissimi mesi — la delega di cui all'articolo 70 della legge di riforma sanitaria relativa appunto alla Croce rossa italiana e poichè non sono stati emanati i decreti ministeriali relativi, è oggi impossibile indicare quali attività sanitarie possono essere connesse alle originarie finalità della Croce rossa italiana e ad essa conservate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Pertanto affidare oggi alle direttive regionali le attività sanitarie della Croce rossa italiana, per un periodo di tempo fra l'altro di pochi mesi, può ingenerare confusione, equivoci e comunque difformità rispetto all'ordinamento definitivo che si va profilando. Inoltre, in assenza della disciplina definitiva di cui sopra, che, ripeto, interverrà tra pochissimi mesi, potrebbero verificarsi soluzioni differenziate tra regione e regione che pregiudicherebbero le decisioni definitive del decreto, il quale, come è noto, viene emesso con il concorso delle Commissioni interparlamentari previste dall'articolo 79 della legge di riforma sanitaria.

Per queste ragioni, che attengono a motivi di razionalità e alla necessità di non sovrapporre una norma transitoria non corrispondente per pochi mesi a una norma de-

finitiva nello spirito e nella lettera del testo di riforma sanitaria, il Governo insiste per l'emendamento soppressivo 5.9.

C A N E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A N E T T I . L'emendamento 5.2 presenta due aspetti. Con il primo si amplia la presenza nella materia della tutela sanitaria sportiva degli enti da consultare, nel senso che al CONI proponiamo di aggiungere gli enti di promozione sportiva. Si consideri che, pur rappresentando il CONI la maggioranza, gli enti di promozione sportiva non sono poca cosa.

Il secondo aspetto dell'emendamento risiede nella proposta di sostituire alla espressione « di intesa con » l'altra « sentito il ». Infatti questo modo ci pare più rispettoso dell'autonomia delle regioni e nello stesso tempo meno paralizzante. In genere, come dimostra anche la nota vicenda delle camere di commercio, quando si scrive « di intesa » questa intesa è lunga e difficile; quindi preferiamo dire: « sentito il CONI e gli enti di promozione sportiva ».

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R N I , *relatore*. L'emendamento 5.5 tende a mantenere le prestazioni integrative ordinarie fino al 30 giugno 1980. Ritengo che questo emendamento presentato dal senatore Spinelli possa avere qualche validità, però potrebbe sollevare questioni per altre forme di assistenza. Avendo noi approvato un ordine del giorno che invita il Governo a rivedere, d'accordo con le regioni, le prestazioni integrative dell'INAM, vorrei invitare il senatore Spinelli a ritirare il suo emendamento.

Ritengo che le motivazioni addotte dal senatore Brugger a sostegno dell'emendamento 5.1 abbiano fondatezza, però esprimo la mia perplessità poichè questo emendamento finirebbe per vanificare in qualche modo la uniformità dell'assistenza sanitaria su tutto

il territorio nazionale, per cui, non essendo stato espresso parere in sede di Commissioni, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.9 del Governo, anche qui mi rimetto all'Assemblea, poichè le Commissioni avevano già votato in senso contrario all'emendamento del Governo, che di fatto non è rilevantisimo, dal momento che rispetto al testo originario le Commissioni avevano già limitato la materia di competenza delle regioni alle sole attività sanitarie della Croce rossa italiana.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori, vorrei chiedere al senatore Spinelli, se possibile, di ritirarlo, dal momento che la tesi accettata dalle Commissioni era stata proposta a suo tempo dalle regioni, per cui è una tesi che viene accolta unanimemente anche da coloro che hanno responsabilità nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 833. Inviterei dunque i presentatori dell'emendamento 5.8 a ritirarlo; diversamente, esprimo parere contrario.

L'emendamento 5.2, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori ed illustrato dal senatore Canetti, non è di grande rilevanza, per cui mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quel che concerne l'emendamento 5.5, anch'io mi associo all'invito del relatore al senatore Spinelli di ritirarlo, considerato che dal punto di vista del riconoscimento della necessità di ritocchi migliorativi alle prestazioni integrative INAM il Senato si è già espresso con un ordine del giorno che il Governo ha accolto. L'approvazione di questo emendamento, a parte il fatto che non realizzerebbe condizioni di uniformità ed uguaglianza, che sono al fondo dello spirito della legge, sia pure per un periodo limitato, creerebbe problemi organizzativi anche complessi, data la difficoltà dell'erogazione da parte di unità sanitarie locali già costituite di livelli di assistenza differenziata a seconda della provenienza mutualistica dell'assistito. Se il senatore Spinelli

manterrà l'emendamento, non posso dichiarare l'assenso del Governo.

Per quanto attiene all'emendamento 5.1, del senatore Brugger e di altri senatori, devo osservare che le esigenze specifiche delle popolazioni della provincia autonoma di Bolzano sono state lungamente dibattute in sede di Commissioni. Tuttavia questa formulazione è molto generica. Forme diverse di assistenza sanitaria è in realtà una formulazione di tale latitudine, di tale vaghezza che non è accoglibile, per cui non posso esprimere parere favorevole all'emendamento 5.1.

All'emendamento 5.9 sono naturalmente favorevole perchè è presentato dal Governo.

Sull'emendamento 5.8 devo esprimere parere negativo anche se è materia di prevalente competenza del Ministero del lavoro essendo difficile pensare che gli ispettori del lavoro, sia pure in questa fase transitoria, abbiano una dipendenza istituzionale da parte di un organo dello Stato e una dipendenza funzionale o direttiva da parte di altri, pur se il problema non è rilevante. Quindi il mio parere è negativo.

Per quanto attiene all'emendamento 5.2, la formulazione attuale relativa al concerto tra unità sanitarie locali, tra regioni e CONI circa l'attività sportiva sembra soddisfacente. Tuttavia si intende accentuare con l'emendamento la prevalenza dei poteri locali sub-statali rispetto al CONI. Su questo emendamento il Governo si rimette comunque all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spinelli lei ha sentito che le sono stati rivolti due inviti dal relatore e dal Governo a ritirare gli emendamenti 5.5 e 5.8. Che cosa decide?

**S P I N E L L I .** Ritiro l'emendamento 5.5 nel senso che mi auguro che l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che il Governo ha accettato abbia risposte concrete in tempi non lunghi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.8, devo insistere nella votazione non perchè non conosca i limiti e la separazione di competenze tra organi statali e organi regionali, ma perchè a me pare che la maggior parte delle attività degli ispettorati del lavoro dovrebbe essere stata già effettiva-

mente trasferita alle unità sanitarie locali. Sappiamo che ci sono dei ritardi anche per responsabilità regionali oltre che per altri eventi di carattere generale nella costituzione delle unità sanitarie locali, però il filo di continuità con la logica della riforma sanitaria secondo noi va assicurato appunto nel rispetto di direttive degli organi regionali in attesa di questo passaggio.

Mi rendo conto che può sembrare che stiamo giocando sulle parole poichè nel testo delle Commissioni si parla anche di rispetto delle direttive emanate dalle regioni, naturalmente in forma molto più sfumata perchè si dice che dovranno altresì assicurare il rispetto, eccetera, mentre qui diventa un fatto prioritario la direttiva regionale. Per questo mi permetto di insistere per la votazione dell'emendamento 5.8.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

**P A L A , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

6-bis. 1 **MERZARIO, BELLINZONA, CIACCI, GROSSI, CARLASSARA, ROSSANDA Marina, ANTONIAZZI, ZICCARDI**

B E L L I N Z O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, questo emendamento è stato da noi presentato per la soppressione dell'articolo 6-bis. Le motivazioni sono, a nostro avviso, riassumibili in poche parole. È ben vero che l'articolo 6-bis non esplicita le funzioni che le province autonome di Trento e Bolzano potrebbero non trasferire alle unità sanitarie locali e quindi lascia nel generico questa facoltà. Riteniamo però che, pur tenendo conto della particolarissima situazione, anche dal punto di vista costituzionale, di queste province e proprio in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che l'articolo 6-bis richiama, non si debba accedere a una delega di questo tipo perchè, se è vero che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica prevede che queste province emanino norme legislative anche in materia di sanità, ciò deve avvenire nei limiti dell'articolo 5 del decreto stesso, e questi limiti sono rappresentati dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. E a questo proposito va ricordato che la legge di riforma sanitaria dice esplicitamente che tutte le funzioni in materia di tutela della salute sono trasferite ai comuni e dovranno da questi essere esercitate attraverso le unità sanitarie locali. Ciò spiega la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo. Inoltre, se è facoltà delle province di Trento e Bolzano esercitare queste particolari funzioni, l'articolo 6 è pleonastico; se invece questa facoltà non c'è, non siamo favorevoli a che venga concessa con questa legge.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, ritengo opportuno l'articolo 6-bis così come è stato votato dalle Commissioni perchè si fa riferimento all'articolo 80 della legge numero 833 che conferisce poteri particolari,

in base agli statuti regionali vigenti, alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Di fatto l'articolo 6-bis non ha la funzione di riconoscere o meno questi poteri alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma di assicurare che il finanziamento, cioè la ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale su queste province autonome possa avvenire in modo diverso proprio in relazione alla peculiarità dello statuto delle province autonome di Trento e di Bolzano, senza creare nessuna disparità e nessun criterio diverso rispetto a quello applicato alle altre regioni, in quanto si discute del potere che la regione ha di delegare agli enti locali questioni che le altre regioni invece di fatto devono delegare.

Quindi esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo e parere favorevole al mantenimento dell'articolo così come è stato votato dalle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento in quanto la norma rientra nell'ambito delle disposizioni specifiche delle province di Trento e Bolzano previste dall'articolo 80 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Sono perciò favorevole al mantenimento dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6-bis.1, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

8.1           MERZARIO, BELLINZONA, CARLASSARA, CIACCI, GROSSI, ROSSANDA Marina, BACICCHI, CANETTI

*Sopprimere l'ultimo comma*

8.2

IL GOVERNO

MERZARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERZARIO. Signor Presidente, questo emendamento riflette una intesa intervenuta in sede politica, dopo che l'11ª e 12ª Commissione avevano approvato i vari articoli riservati alle procedure di finanziamento e di contabilità. A giudizio del Governo l'ultimo comma dell'articolo 8 non offriva determinate garanzie di controllo e quindi abbiamo convenuto di proporre questo emendamento soppressivo, perchè siamo certi che il Tesoro lo accetterà. È infatti una richiesta che ci aveva avanzato.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Merzario che propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 ha identico contenuto di quello presentato dal Governo.

Si tratta di eliminare il comma che inizia con le parole: « Nelle more degli accreditamenti ... ».

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere.

FORNI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma del testo delle Commissioni che vede concorde sia il proponente sia il Governo. Debbo dire anche che esprimo la mia soddisfazione perchè su questo articolo si è trovato un meccanismo per il finanziamento delle unità sanitarie locali, che vede l'accordo tra il Governo e le proposte avanzate dalla regione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Dopo l'articolo 8 da parte del Governo è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 8.0.1. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. ...

«Dal 1º gennaio 1981 le unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

8.0.1

IL GOVERNO

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È una proposta molto semplice: si tratta di ricondurre alle norme della legge n. 468 del 1978 anche le unità sanitarie locali. Nelle norme contenute in questa che è la legge di riforma della legge di contabilità non sono state previste, tra gli enti obbligati a presentare determinate documentazioni informative della loro contabilità, quali i comuni e le province, le unità sanitarie locali, per la semplice ragione che allora queste non c'erano.

Per completare il quadro e per ricondurre nell'ambito delle disposizioni di questa legge, che si preoccupa di consentire la cognizione dei dati della finanza periferica, anche le unità sanitarie locali, viene proposto questo articolo aggiuntivo che allinea ai comuni, alle province e alle regioni le unità sanitarie lo-



cali negli obblighi informativi, ai fini della costruzione periodica del quadro finanziario del settore pubblico allargato.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**F O R N I , relatore.** Concordo con l'emendamento proposto dal Governo, che è oltretutto rafforzativo delle norme previste dall'articolo 51 della legge n. 833.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11. Se ne dia lettura.

**P A L A , segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le altre: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».*

11.1 **SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA, FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, NOVELLINI**

*All'articolo 11, primo comma, sostituire le parole: « siano già state espletate tutte le prove d'esame » con le altre: « siano già iniziate le prove d'esame ».*

11.2 **IL GOVERNO**

**S P I N E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P I N E L L I .** Vorrei solo dire, avendo ascoltato ieri l'intervento del collega Del Nero, che ritengo giustificato che alle parole: « per il quale siano state espletate tutte le prove di esame » siano sostituite le altre: « concorsi per i quali siano già iniziate le

prove di esame ». Ritengo infatti iniquo che chi abbia già iniziato prove di esame veda annullarsi un concorso o quanto meno lo veda rimandato alle calende greche. Credo che su questo ci dovrebbe essere un largo consenso.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità,** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità.** L'emendamento si illustra da sè.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**F O R N I , relatore.** L'emendamento del senatore Spinelli tende sostanzialmente a raggiungere gli stessi obiettivi dell'emendamento governativo, cioè dilatare i tempi per consentire maggiore spazio all'espletamento dei concorsi.

Tenendo conto del dibattito che si è svolto in Commissione, esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 11.1.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità.** Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

- 14.1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*In via subordinata all'emendamento 14.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Sono soppresse tutte le leggi riguardanti l'assistenza e la previdenza degli artigiani.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli artigiani iscritti nell'albo delle imprese artigiane, per quanto riguarda l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti e gestioni connesse, debbono essere iscritti nella gestione generale obbligatoria presso l'INPS e beneficiario della assistenza sanitaria di cui alla presente legge.

La contribuzione a carico degli artigiani è calcolata in percentuali uguali a quella prevista dal settore di appartenenza e sul salario minimo di lire 8.000 giornaliere e lire 200.000 mensili.

Alla copertura delle passività risultanti dalla gestione speciale degli artigiani presso l'INPS e negli enti mutualistici artigiani alla data del 31 dicembre 1980 si provvede con un contributo annuale da applicare agli artigiani in 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi e con un contributo da parte dello Stato da determinarsi in sede di legge finanziaria ».

- 14.2 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*In via subordinata agli emendamenti 14.1 e 14.2, sostituire il primo comma con il seguente:*

« In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, resta fissata per l'anno 1980 in punti 7,9 ».

- 14.3 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con i decreti emanati per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentati ogni anno, con effetto dal 1980 in base all'indice di aumento per le pensioni previsto dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

- 14.5 CAZZATO, ANTONIAZZI, MARTINO,  
LUCCHI Giovanna, ZICCARDI,  
FERMARIELLO, BELLINZONA, GIO-  
VANNETTI, MERZARIO

*In via subordinata agli emendamenti 14.1 e 14.2, sopprimere il secondo comma.*

- 14.4 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*Dopo il primo comma aggiungere:*

« I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con i decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

- 14.6 LE COMMISSIONI RIUNITE

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento 14.5.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . L'emendamento 14.1, che chiede la soppressione dell'articolo 14, è la conseguenza del sistema che abbiamo seguito in questo dibattito, nel senso che fino a questa mattina mancava il testo definitivo.

Nel testo che mi era stato sottoposto all'articolo 14 era inserito il richiamo all'articolo 18 della legge finanziaria del 1978, n. 843, il che mi costringeva a chiedere la soppressione dell'articolo in quanto si ritornava al vecchio sistema forfettizzato del 2,9, richiamato dall'articolo 18.

Ma poichè l'onorevole Ministro ieri in sede di Commissioni mi ha chiarito come stava la situazione e nel testo definitivo questa mattina finalmente ho potuto vedere che il richiamo all'articolo 18 non esiste più — ieri c'era, oggi non c'è — ritiro questo emendamento soppressivo in quanto è venuta meno la causa che l'aveva determinato.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2, abbiamo visto anche nel corso del dibattito questa notte che tutte le forze politiche sono orientate sulla necessità di sistemare il problema dei lavoratori autonomi, in particolare dell'artigianato che chiede di dare una maggiore contribuzione attraverso fasce di reddito e di ottenere, quindi, i benefici dei lavoratori dipendenti.

Mi rendo conto — ieri ce lo ha spiegato, signor Ministro, in quella riunione delle Commissioni — che il Governo non è disponibile ad andare oltre dal punto di vista della spesa e che si riprometteva di riesaminare il problema in sede di riforma. Se lei me lo consente, signor Ministro, trasformerei questo emendamento in un ordine del giorno molto generico che le dà la possibilità di inserire il problema nella riforma delle pensioni.

Se il Presidente me lo consente, ho sintetizzato in poche parole l'ordine del giorno il quale recita: « Il Senato, ritenuta l'opportunità di un riordino del sistema contributivo e pensionistico dei lavoratori autonomi, invita il Governo a studiare, in sede di riforma pensionistica, la possibilità di equiparare gli artigiani ai lavoratori dipendenti sia per quanto riguarda le contribuzioni (da calcolarsi su fasce di reddito), sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico » 9.643.7.

Trasformo, quindi, l'emendamento in questo ordine del giorno per avviare per lo me-

no questo discorso che oggi non potremmo risolvere con un emendamento.

L'emendamento 14.3 è ritirato come conseguenza del ritiro dell'emendamento 14.1 per la famosa soppressione del richiamo all'articolo 18, depennato questa mattina. L'emendamento 14.4 riguarda gli artigiani ed è superato dall'ordine del giorno testè presentato.

**P R E S I D E N T E**. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Pistolese, in sostituzione dell'emendamento 14.1.

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Sono d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato in sostituzione del 14.5 del senatore Cazzato, la sostanza è identica ma ci sono due variazioni: innanzitutto, il riferimento all'articolo 19 anzichè all'articolo 10 (credo sia stato un errore materiale nella stesura dell'emendamento) e in secondo luogo l'aggiunta che chiarisce meglio la portata delle variazioni da effettuare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Pistolese, per una parte abbiamo già votato, con il consenso generale, un ordine del giorno che impegna il Governo a proporre fasce contributive per i lavoratori autonomi sulla base del reddito e su questo le riconfermo l'impegno.

Il suo emendamento allarga e pone anche i problemi di parificazione dei trattamenti e sono d'accordo nell'accoglierlo perchè tra l'altro è uno dei punti indicati nella riforma in discussione alla Camera.

Non ho perciò nessuna obiezione ad accogliere il suo ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7, presentato dal senatore Pistolese. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dalle Commissioni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi all'articolo 14 ed emendamenti agli articoli aggiuntivi all'articolo 14 proposti dalle Commissioni. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

Art. ....

« Le disposizioni dell'articolo 14 non si applicano al settore pubblico.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti quesiti in relazione alle disposizioni esistenti alla data del pensionamento dei rispettivi dipendenti ».

14.0.1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*In via subordinata all'emendamento 14.0.1, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

Art. ...

« Sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a disposizioni più favorevoli esistenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

14.0.2 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*Sopprimere l'articolo.*

14-bis. 1 BELLINZONA, MERZARIO, ANTONIAZZI,  
CIACCI, CARLASSARA, GROSSI,  
ROSSANDA Marina, MARTINO,  
ZICCARDI

*Sopprimere l'articolo.*

14-bis. 2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Al primo comma, sostituire le parole:* « semestre agosto 1979-gennaio 1980 », *con le altre:* « trimestre novembre 1979-gennaio 1980 », *e le parole:* « febbraio 1979-luglio 1979 », *con le altre:* « novembre 1979-gennaio 1980 ».

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980 », *con le altre:* « nel trimestre relativo al periodo agosto 1979-ottobre 1979 ».

14-ter. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,  
MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-  
NESTRA, PECORINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Con effetto dal 1° luglio 1980 gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, previsti dal presente articolo si applicano altresì alle pensioni spettanti ai ciechi civili, ai mutilati ed invalidi civili e all'assegno mensile a favore dei sordomuti, di cui rispettivamente alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 26 maggio 1970, n. 381 ».

14-ter. 2 LUCCHI Giovanna, RAVAIOLI Carla,  
FINESSI, CENGARLE, GIOVANNETTI,  
PANICO, BOMBARDIERI, CONTERNO  
DEGLI ABBATI Anna Maria, PIT-  
TELLA

*Al terzo comma, inserire, dopo le parole:* « di invalidità », *le altre:* « integrata al minimo ».

14-sexies. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

« A decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e dai rispettivi concedenti a norma delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, sono corrisposti per ciascun anno con versamento diretto in appo-

sito conto intestato al Servizio per i contributi agricoli unificati in quattro rate di uguale importo con scadenza nel giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo.

Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato dagli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata, omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorati dagli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente tra la data prevista per il versamento diretto e quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza e quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento ».

14-septies. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI, MONACO, MARCHIO, POZZO, FINESTRA, PECORINO.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Per l'anno 1980 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente ».

14-septies. 2 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI, MONACO, MARCHIO, POZZO, FINESTRA, PECORINO

*Al primo comma, sostituire le parole: « Con decorrenza 1° gennaio 1980 » con le altre: « Con decorrenza 1° luglio 1980 ».*

14-octies. 1 LA 5ª COMMISSIONE

*Al primo comma, sostituire le parole: « articoli 12 e 13 », con le altre: « articoli 12, 13 e 17 ».*

14-octies. 4 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al terzo comma sostituire le parole: « ai ciechi assoluti, ventesimisti », con le altre: « ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni ».*

14-octies. 5 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al quarto comma, sostituire le parole: « Con decorrenza 1° gennaio 1980 » con le altre: « Con decorrenza 1° luglio 1980 ».*

14-octies. 2 LA 5ª COMMISSIONE

*Sostituire i commi ottavo e nono con i seguenti:*

« All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento: potenziamento del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

14-*octies*. 3

LA 5ª COMMISSIONE

*Sopprimere, in fine, le parole:* « in via alternativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS è altresì autorizzato a procedere ad eventuali assunzioni di personale per periodi non superiori a tre mesi ».

14-*novies*. 1

IL GOVERNO

*Sopprimere le parole:* « in via alternativa, e ».

14-*novies*. 2

LE COMMISSIONI RIUNITE

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 si riferiscono a delle erronee interpretazioni date da molti enti pubblici economici in relazione all'articolo 18 della legge finanziaria del 1978. Allorquando, in tale legge, in tema di adeguamento delle pensioni, si era stabilito un sistema forfettizzato del 2,9, molti enti pubblici hanno ritenuto che questo limite fosse intravalicabile e hanno quindi soppresso disposizioni più favorevoli che esistevano nei differenti statuti.

Ieri in sede di Commissioni ne ho lungamente parlato con l'onorevole Ministro che mi ha dato atto che non c'è nessun riferimento a questa limitazione e che male hanno fatto questi enti a sopprimere alcune disposizioni più favorevoli al lavoratore dipendente.

Quel che è peggio è che non solo hanno soppresso degli articoli, ma addirittura hanno fatto valere questa soppressione anche nei confronti di coloro che erano andati in pensione precedentemente, ritenendo addirittura che la disposizione della legge finanziaria ponesse un limite fermo, indiscusso e indiscutibile ai trattamenti più favorevoli previsti dai vari enti.

Ecco perchè questo emendamento, più che tendere ad una modifica del decreto, tende a provocare una precisazione ufficiale del

Governo il quale deve dirci con chiarezza se, tornando al vecchio regime non più forfettizzato del 2,9, ma a quello delle leggi vigenti in questa materia (che sono la legge n. 160 del 1975 per il settore privato e la legge numero 177 del 1976 per il settore pubblico), si ritorna anche alla differenziazione dei due settori che non sono più cumulati, come è avvenuto nel 1978, in una sola fascia forfettizzata.

Vorrei quindi che il Governo precisasse che sin da quando abbiamo parlato di questa misura forfettaria non abbiamo mai inteso imporre limitazioni inderogabili, trattandosi soltanto di una forfettizzazione per un anno. Pertanto le norme esistenti e quelle che erano già inserite nei vari statuti degli enti dovevano essere mantenute e male hanno fatto gli enti che le hanno soppresse.

Dunque gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 hanno il medesimo scopo. Certo se il secondo potesse essere accolto sarebbe meglio, perchè ci troveremmo di fronte ad una interpretazione formale. Ad ogni modo potrò anche accontentarmi di una dichiarazione ufficiale.

Gli altri emendamenti sono molto semplici. Il 14-*ter*.1 tende soltanto a spostare la semestralizzazione in trimestralizzazione. Ringraziamo il Governo di aver fatto questo passo avanti, ma se teniamo conto che nel pubblico impiego e nel rapporto di servizio attivo abbiamo recentemente approvato in quest'Aula il criterio della trimestralizzazione, non vediamo perchè il pensionato debba essere trattato in modo diverso. Capisco che questo emendamento comporta una maggiore spesa, ma per ragioni di principio debbo mantenerlo e farlo votare, magari farlo bocciare, in modo che si possa sapere che c'è una parte politica che chiede per lo meno il livellamento del trattamento pensionistico a quello che è il trattamento del servizio attivo. È una questione di principio; l'emendamento sarà bocciato, ma almeno avrò fatto il mio dovere.

P R E S I D E N T E . Credo che sarà soddisfatto dell'appello che ha rivolto ai colleghi.

P I S T O L E S E . Per quanto concerne l'emendamento 14-*septies*. 1, non vorrei nemmeno illustrarlo perchè riproduce esattamente l'articolo 33 della riforma Scotti. Tutte le categorie degli agricoltori, tutte le organizzazioni si sono impegnate a portare avanti questo discorso, cioè ad anticipare questo aspetto della riforma pensionistica proprio per accelerare e semplificare il metodo di pagamento dei contributi agricoli. Noi non chiediamo altro che questa norma venga spostata dal disegno di legge in questa sede per anticipare, tra i provvedimenti urgenti, anche questa richiesta che ci viene dalla base e dalle organizzazioni degli agricoltori.

Il 14 *septies*. 2 dovrebbe essere assorbito, ma vorrei averne conferma ufficiale, perchè non fa altro che riprodurre l'articolo 44 della legge finanziaria. Cioè, mentre si stabiliva nella legge finanziaria l'aumento delle contribuzioni da parte dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, vi era l'articolo 44 che stabiliva un apporto di 55 miliardi e 50 milioni per l'integrazione dei vecchi *deficit* dei fondi speciali degli artigiani e dei commercianti. Quindi c'era una contribuzione da parte dello Stato.

Nei provvedimenti urgenti che ci ha portato l'onorevole Ministro in questa materia non era riportato questo beneficio che andava a favore della categoria. Ma ieri in sede di Commissioni il senatore Bacicchi, che ringrazio, ha detto che in Commissione finanze e tesoro lo avevano accolto. Allora, se lo ha accolto un'altra Commissione, non ho più motivo di farlo ripetere, però questo non mi risulta, nè ho potuto controllare se già è stato disposto in Commissione finanze e tesoro l'inserimento della modifica, nel qual caso è chiaro che l'emendamento è assorbito.

Debbo dire che c'è una confluenza da parte di tutte le forze politiche sulla contribuzione che noi abbiamo chiesto.

M E R Z A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14-*bis*. 1, è intercorsa un'intesa tra Commissioni e Go-

verno di sopprimere questo articolo demandando la materia alle direttive di carattere amministrativo. Quindi c'è una intesa e credo che il Governo confermerà questo impegno.

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Signor Presidente, devo dire la stessa cosa per quanto riguarda l'emendamento 14-*bis*. 2.

L U C C H I G I O V A N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U C C H I G I O V A N N A . Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 14-*ter*. 2 per avere la certezza che la scala mobile semestrale venga estesa anche ai ciechi civili, ai mutilati e agli invalidi civili, perchè recentemente abbiamo dato la scala mobile semestrale agli statali e adesso con questo disegno di legge la diamo ai pensionati. Credo che sarebbe estremamente grave se rimanessero fuori quei cittadini che ne hanno maggiore bisogno per la loro condizione. L'inflazione, lo sappiamo, c'è per tutti e non ne è esente la categoria degli invalidi, i quali sono proprio quei cittadini che, data la loro condizione di infermità, hanno maggiore bisogno di mezzi perchè spendono in proporzione il doppio dei cittadini sani.

Vorrei avere questa certezza e approfitto anche dell'occasione per ricordare al Ministro che è tempo di affrontare tutta la materia che riguarda i portatori di *handicap* in modo più coordinato e razionale. Ci sono già dei disegni di legge presentati dalle forze politiche; credo che dobbiamo esaminarli al più presto.

G R A Z I O L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

GRAZIOLI, *relatore*. Con l'emendamento 14-*sexies*. 1 si propone di introdurre una precisazione ulteriore per evitare di escludere le pensioni integrate al minimo.

Le Commissioni hanno presentato un altro emendamento 14-*novies*. 2, determinato dalla considerazione che si possono verificare situazioni locali in cui non sarà possibile risolvere il problema solo con onere straordinario ovvero solo con assunzioni temporanee di spesa. Sarà inoltre fonte di disputa la scelta alternativa tra l'uno o l'altro sistema così come proposto nella dizione presente. Di qui la opportunità di giungere ad una graduazione dei due sistemi proposti, tenendo anche conto del fatto che ben difficilmente si potrà addestrare personale esterno per la ricongiunzione delle posizioni assicurative. Pertanto la dizione che proponiamo ci pare la più appropriata.

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. In relazione agli emendamenti presentati dalla 5ª Commissione, confermo il parere che ho espresso ieri sera riferendo l'opinione della Commissione bilancio che vincolava l'approvazione del testo delle Commissioni riunite alle indicazioni della Commissione bilancio stessa.

SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, l'emendamento 14-*novies*. 1, presentato dal Governo, è uguale all'emendamento 15-*novies*. 2, presentato dalle Commissioni riunite. Si tende ad evitare la creazione di nuovo precariato all'interno dell'INPS.

PRESIDENTE. Il testo delle Commissioni chiede di sopprimere le parole: « in via alternativa, e », mentre l'emendamento presentato dal Governo propone di sopprimere fino alla fine del capoverso.

SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, confermo che il mio emendamento tende ad evitare la riproduzione di precariato all'interno dell'INPS con personale assunto per tre mesi. Quindi l'emendamento del Governo assorbe quello delle Commissioni.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GRAZIOLI, *relatore*. Onorevole Presidente, sono contrario all'emendamento 14.0.1, come sono contrario all'emendamento 14.0.2. Sul 14-*bis*. 1, per correttezza, avendolo sostenuto in Commissione, devo dire di essere contrario alla soppressione dell'articolo e favorevole quindi al suo mantenimento, quindi contrario all'emendamento, ma mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. È contrario o si rimette all'Assemblea?

GRAZIOLI, *relatore*. Personalmente devo riconfermare il mio atteggiamento assunto in Commissione, però correttamente, come relatore, mi rimetto all'Assemblea. L'emendamento 14-*bis*. 2 è identico.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*ter*. 1, relativo alla trimestralizzazione, potrei proporre la mensilizzazione, ma è materia molto delicata. Sono, ripeto, contrario, ma con animo molto aperto a queste questioni.

PRESIDENTE. È contrario, ma ansioso di essere contraddetto. Questa formula nuova servirà per la Democrazia cristiana domani nel congresso! (*ilarità*).

GRAZIOLI, *relatore*. Mi auguro veramente che siano aperti gli animi. Per quanto riguarda il 14-*ter*. 2, pregherei la senatrice Lucchi di ritirarlo in quanto non è necessario, prima di tutto perchè queste categorie hanno già la scala mobile prevista dall'articolo 19 della legge n. 160 del 1975 e in secondo luogo perchè hanno la semestralizzazione, come le pensioni sociali, in base all'articolo 14-*ter* che semestralizza tutte le pensioni cui



si applica l'articolo 19 della legge n. 153. Pertanto inviterei la presentatrice a ritirarlo.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 14-*sexies*. 1. Per quanto riguarda l'emendamento 14-*septies*. 1, inviterei il presentatore a ritirarlo. Credo che potremmo rinviare il problema alla materia più complessiva del riordino del sistema pensionistico.

Esprimo parere contrario all'emendamento 14-*septies*. 2 e favorevole agli emendamenti 14-*octies*. 1 e 14-*octies*. 4. Per quanto riguarda l'emendamento 14-*octies*. 5, si tratta di una ulteriore precisazione dovuta ad errori in cui si è incorsi ieri per la fretta. Pertanto esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*octies*. 2, mi rimetto alla proposta della 5ª Commissione, anche se mi rendo conto che la materia è estremamente delicata. Esprimo parere favorevole all'emendamento 14-*octies*. 3.

Per quanto riguarda l'articolo 14-*novies*, non vorrei contraddirmi, ma sarei favorevole al testo proposto dal Governo in quanto ho la sensazione — e a questo proposito mi scuso per aver presentato un emendamento meno preciso di quello presentato dal Governo — che l'emendamento del Governo escluda una possibile fonte di equivoci per il futuro, anche se mi rendo conto che può suscitare qualche perplessità. Sono quindi favorevole all'emendamento del Governo e ritiro il mio 14-*novies*. 2.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, devo precisare che l'articolo 18 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, prevedeva per l'anno 1979 un incremento delle pensioni superiori a quella minima stabilito in via convenzionale a 2,9 punti. Tale norma si applicava alle pensioni INPS e alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Le disposizioni relative ad altri fondi più favorevoli non vengono toccate da queste norme. Resta demandata all'autonomia degli organi di ammini-

strazione dei singoli fondi ogni decisione in materia, ma non vi è nessun obbligo derivante da questo articolo. Gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 mi sembrano quindi non pertinenti in questa sede.

Per quanto riguarda l'articolo 14-*bis*, signor Presidente, il sottosegretario Orsini esprimerà il parere del Governo. Per quanto concerne l'emendamento 14-*ter*. 1, vorrei invitare il senatore Pistolese a ritirarlo. Un voto su questa materia creerebbe una sensazione fuori da ogni volontà del Parlamento. Nessuno ha la disponibilità di una risposta negativa ad una questione che certamente va posta ma con gradualità. Noi compiamo un primo passo di adeguamento del settore privato a quello pubblico in materia di rivalutazione periodica delle pensioni per il mutamento del costo della vita; qualcosa di inverso abbiamo fatto per i lavoratori quando abbiamo adeguato l'indennità di contingenza dei pubblici dipendenti a quella dei dipendenti privati e qui invece adeguiamo i privati ai pubblici. È un primo passo importante che, come lei sa, ha un costo di oltre mille miliardi. Su questa questione torneremo in sede di discussione della riforma generale ma una votazione in questa sede mi sembra non utile.

Per quanto riguarda l'emendamento della senatrice Lucchi credo che i chiarimenti forniti dal relatore possano pienamente soddisfare.

Per quanto riguarda l'invito, che ella ha fatto per una distinzione più ampia sulle questioni degli handicappati, devo far presente che già in sede di riforma del collocamento, in discussione alla Camera, alcune questioni sono state affrontate.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*septies*. 1 sono d'accordo perchè oltretutto esso riproduce un testo, presentato alla Camera, tendente a moralizzare la situazione. Devo però fare presente che abbiamo convenuto di rinviare tutte le questioni che atenevano a modifiche di ordinamento alla discussione generale sulla riforma pensionistica.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*septies*. 2, credo che il contributo dello Stato alla gestione speciale degli artigiani e dei commercianti è previsto nella legge fi-

nanziaria ed è stato già approvato in sede di Commissione. D'altra parte nel decreto in esame abbiamo previsto gli aumenti contributivi, tenendo conto dell'aumento del trattamento pensionistico a favore dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*octies*. 1 sono favorevole e così per il 14-*octies*. 4, 14-*octies*. 5, 14-*octies*. 2 e 14-*octies*. 3. Sull'emendamento 14-*novies*. 1, mi sono già espresso nell'illustrare l'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito il sottosegretario Orsini ad esprimere il parere sugli emendamenti 14-*bis*. 1 e 14-*bis*. 2.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, in ordine agli emendamenti soppressivi dell'articolo 14-*bis*, proposto autonomamente dalle Commissioni, che tende ad accorpate ai fini liquidatori le mutue comunali dei coltivatori diretti nell'ambito provinciale, devo dichiarare che il Governo si rimette all'Assemblea. Esso ritiene che l'esigenza che si intende perseguire con l'articolo 14-*bis*, così come proposto dalle Commissioni, può essere soddisfatta anche in via amministrativa attraverso apposita direttiva ai commissari liquidatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

P I S T O L E S E . Signor Presidente, ringrazio il Governo per i chiarimenti che ha dato sui due emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 che erano appunto provocatori, avevano cioè lo scopo di ottenere dei chiarimenti. Siccome tale scopo è stato raggiunto ritiro i due emendamenti dalla votazione, ringraziando il Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-*ter*. 1 relativo alla semestralizzazione, vorrei trasformarlo in un ordine del giorno in cui si invita il Governo a studiare al più presto la possibilità di pervenire alla trimestralizzazione così come è avvenuto per il servizio attivo.

P R E S I D E N T E . Immagino che il Governo sia sempre disposto a studiare, anche senza ordine del giorno!

P I S T O L E S E . Per quanto riguarda il 14-*septies*. 1 il nostro era un emendamento corrispondente a quello indicato nel disegno di legge Scotti. Se l'onorevole Ministro intende rimandarlo in altra sede, lo ritiro, per quanto esso fosse solo una semplificazione. L'ultimo emendamento, il 14-*septies*. 2 è ritirato perchè è stato accolto di fatto dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Senatrice Lucchi, mantiene l'emendamento 14-*ter*. 2?

L U C C H I G I O V A N N A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo alle votazioni.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, l'eterogeneità del decreto-legge credo che difficilmente consentirà nella dichiarazione di voto finale di chiarire quale sarà la posizione del nostro Gruppo. Poichè a ciò si è aggiunto l'inserimento da parte delle Commissioni di un grappolo di articoli aggiuntivi, ritengo opportuno chiarire la posizione del Gruppo repubblicano su quelli che riguardano la materia pensionistica. Non potendo fare dichiarazioni di voto sugli articoli che non vengono posti in votazione singolarmente, colgo l'occasione dalla votazione di emendamenti per chiarire su quali siamo d'accordo e su quali siamo contrari.

Vorrei esprimere con precisione la posizione del Gruppo repubblicano su questo aspetto delle pensioni, che altrimenti si può prestare ad equivoci di interpretazione. Siamo partiti con una critica, che non era solo nostra, all'inserimento in questo decreto-legge degli aumenti delle pensioni. La nostra posizione era la stessa di quella della federazione sindacale, che in un suo comunicato

e documento del 9 febbraio dichiarava che « un provvedimento che isoli le modifiche strutturali dall'indispensabile aumento delle pensioni minime sociali e dall'applicazione della periodicità semestrale della perequazione automatica sembra corrispondere ad una volontà di rinviare *sine die* l'approvazione degli elementi di riforma ». Avevamo preso le mosse proprio dalla preoccupazione che questa fretta nello stralciare dalla riforma generale la parte degli aumenti relativi al 1980, tenendo conto che poi potrebbe venire a mancare la pressione delle forze sindacali e degli interessati sull'approvazione della riforma stessa, potesse quanto meno determinare tempi lunghi per l'approvazione della riforma. Di qui la nostra ostilità all'inserimento della materia in questo decreto-legge.

Detto questo, nel momento in cui le Commissioni e la grande maggioranza dei gruppi politici hanno voluto operare questo inserimento, vogliamo chiarire che per quanto riguarda il merito degli emendamenti apportati in Commissione al testo del Governo e ora sottoposti al nostro esame, siamo pienamente favorevoli. Se potessimo esprimere il voto articolo per articolo, il Gruppo repubblicano li voterebbe tutti, meno uno, cioè l'articolo 14-*septies* che riguarda la copertura. Questo era un altro motivo della nostra avversità al modo con cui veniva portata avanti la materia. Chiarito che siamo favorevoli a tutti gli aumenti concessi con questo decreto-legge, ribadiamo l'inopportunità dell'inserimento e vigileremo alla Camera sul rischio che sia affossata o quanto meno ritardata la riforma delle pensioni che consente anche il recupero, dal punto di vista finanziario, delle somme che si vanno a spendere. Sulla copertura, non soltanto dal punto di vista formale, ho espresso in Commissione bilancio il mio parere contrario al tipo di copertura poichè si prelevano 637 miliardi dal fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro per sgravi per gli oneri sociali senza che il Governo ci abbia chiarito — lo chiederò esplicitamente in sede di esame dell'articolo 22 — qual è il suo orientamento, se intende reintegrare o meno i 637 miliardi che oggi preleva per la coper-

tura. Noi riteniamo che questa sia un'operazione inopportuna senza questo chiarimento e quindi significhi di fatto prelevare 637 miliardi non da disponibilità effettivamente esistenti ma da nuove disponibilità di cui la copertura è assolutamente dubbia in prospettiva.

Quindi non è una riserva di ordine formale, ma di ordine politico su quello che è il contenuto stesso della copertura.

Quindi, ripeto, voto favorevole su tutti gli articoli che sono stati presentati in Commissione, che riguardano gli aumenti dei vari tipi di pensione con le stesse decorrenze; voto contrario sul tipo di copertura. Così, signor Presidente, ho voluto chiarire la posizione del Gruppo repubblicano su questo importante aspetto.

R O M E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore degli emendamenti 14-*octies*. 1, 14-*octies*. 4, 14-*octies*. 5, 14-*octies*. 2, 14-*octies*. 3, 14-*novies*. 1, perchè sono tutti emendamenti che tendono a realizzare l'obiettivo di quelle anticipazioni pensionistiche di cui ho detto ieri sera nel mio intervento in una visione equilibrata anche della copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Come loro hanno udito, gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 14-*bis*. 1, presentato dal senatore Bellinzona e da altri senatori, identico all'emendamento 14-*bis*. 2, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

*Voci dal centro.* Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due oppo-

ste parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*sexies*. 1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*octies*. 1, presentato dalla 5ª Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*octies*. 4, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*octies*. 5, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*octies*. 2, presentato dalla 5ª Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*octies*. 3, presentato dalla 5ª Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14-*novies*. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

*Aggiungere, in fine, le parole:* « nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego ».

20.1        ROMEI, MELANDRI, BOMBARDIERI,  
              BOMPIANI, BEORCHIA, MAZZOLI,  
              PETRILLI, BERLANDA

R O M E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . L'emendamento 20.1 tende a ripristinare il testo del decreto che prevedeva la possibilità di utilizzare le strutture dell'ex INAM, oltre che per le esigenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche per le esigenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego già previste da proposte di legge all'esame del Parlamento. Per questa ragione riteniamo che sarebbe errato negare a questi importanti uffici che riguardano l'impiego della mano d'opera la possibilità di utilizzare quelle strutture e beni patrimoniali.

Invitiamo quindi i colleghi a tener conto che si tratta di una misura importante a favore dell'occupazione e a votare per questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G R A Z I O L I , relatore. Sono favorevole.

M A N E N T E C O M U N A L E , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Romei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 21. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il commissario straordinario della gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS curerà la prosecuzione per l'anno 1980 dell'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione ».

21.1 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Questo emendamento ha una sua ragione nel riferimento all'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 che classifica le attività termalistiche come attività sanitarie. Pertanto a noi pare giusto che per il 1980 la gestione di tali prestazioni venga affidata al commissario straordinario della gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , relatore. Vorrei invitare i presentatori a ritirare questo emendamento perchè, per la parte che riguarda l'assistenza erogata dall'INPS, mi pare che non ci siano problemi. Non vorrei però che si creassero confusioni per quanto riguarda l'allineamento alle prestazioni INPS delle prestazioni che vengono oggi erogate da altri enti. Penso che il testo delle Commissioni sia più chiaro in quanto afferma che le condizioni per tutti gli enti sono allineate con quelle erogate in regime INPS.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Mi associo alle argomentazioni del relatore e, ove il presentatore non ritirasse l'emendamento, annuncio il parere contrario del Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Spinelli, lei insiste per la votazione dell'emendamento?

S P I N E L L I . Non vorrei che facessimo questioni di lana caprina. A me pare che sia nell'articolo che nell'emendamento venga fissata questa prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa del decreto-legge del 1935. Quella che è in discussione sembra essere una questione nominalistica, però finisce per diventare concettuale: si tratta cioè di vedere se questa gestione debba spettare direttamente al consiglio di amministrazione dell'INPS oppure al commissario straordinario per le attività sanitarie dell'INPS.

Devo dire la verità: proprio inquadrando le prestazioni termalistiche tra quelle sanitarie, a me pare più corretto che questa gestione avvenga da parte del commissario straordinario per i servizi di assistenza sanitaria.

P R E S I D E N T E . Quindi non lo ritira.

S P I N E L L I . No.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole da: « a decorrere » fino a « 31 dicembre 1979 », con le seguenti: « In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo*

93ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1980

a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ».

22.2 ANTONIAZZI, CAZZATO, MERZARIO, MARTINO, PANICO, ZICCARDI, BEL-LINZONA, ROSSANDA Marina

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

« L'espressione " imprese manifatturiere ed estrattive " di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle

imprese impiantistiche del settore metalmeccanico ».

22.1 ROMEI, FIMOGNARI, FRACASSI, DELLA PORTA, BEVILACQUA, ACCILI, CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIU, DEL NERO

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 22.2.

### Presidenza del vice presidente OSSICINI

ROMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI. Signor Presidente, con l'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, numero 15, convertito nella legge n. 102 del 1977, si sono destinati i benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali ivi previsti alle attività manifatturiere ed estrattive. Non c'è dubbio che le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico dovevano rientrare in questa disposizione, anche perchè essendo la fiscalizzazione finalizzata alla esportazione, c'è da tener presente che le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico effettuano molti lavori all'estero: quindi era coerente che fruissero del relativo beneficio.

È accaduto che in un decreto successivo di proroga si è fatto riferimento alla classificazione dell'ISTAT per quanto riguarda l'identificazione delle imprese manifatturiere ed estrattive. La classificazione dell'ISTAT, diversamente da quella sindacale, include queste aziende nel settore dell'edilizia, che è escluso dai benefici della fiscalizzazione.

Aggiungo che le imprese impiantistiche del settore artigiano fruiscono della fiscalizzazione per altro provvedimento di legge di pro-

roga di quei benefici. Di conseguenza la norma da noi proposta ha valore di interpretazione autentica rispetto al primo provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali, chiarendo appunto che le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono comprese nella dizione « imprese manifatturiere ed estrattive ».

Per questa ragione, considerato peraltro che la nostra proposta comporta un onere relativo e nel contempo viene incontro alle esigenze della occupazione, preghiamo il Parlamento di votare favorevolmente al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GRAZIOLI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 22.2, che nella sostanza propone una dizione perfezionata dell'articolo presentato dal Governo.

Sono personalmente favorevole all'emendamento 22.1, anche se devo rimettermi all'Assemblea. Infatti in Commissione questo emendamento era già stato presentato ed è stato respinto anche dalla 5ª Commissione, per cui devo assumere questo atteggiamento

per correttezza. Tuttavia faccio mie, perchè sono vere, le osservazioni del presentatore, in quanto si tratta solo di un problema di carattere interpretativo che impedisce a queste imprese di essere considerate tra quelle che godono dei diritti della fiscalizzazione. Pertanto, nel rimettermi all'Assemblea, faccio comunque mie le osservazioni del presentatore.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I ,** *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 22. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 22. 1, devo rilevare che in questo caso, come per esempio in quello precedente delle lavanderie industriali, ci troviamo di fronte a dei problemi di classificazione dell'ISTAT che non tengono conto di un'evoluzione tecnologica. A mio avviso, nello spirito e nella forma della legge le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono comprese, perchè nella gran parte sono esportatrici, anche se non rientrano nel concetto di impresa manifatturiera.

Per queste ragioni, a mio avviso, in termini interpretativi non c'era bisogno di questa norma, però mi rimetto all'Assemblea, così come ha fatto anche il relatore.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione dell'emendamento 22. 2.

**V E N A N Z E T T I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E N A N Z E T T I .** Se la norma dell'articolo 22, con la modifica adesso proposta dall'emendamento Antoniazzi — e ritengo che tale emendamento sia opportuno al punto in cui sono giunte le cose — fosse potuta restare nell'ambito della legge finanziaria, ritengo che avrebbe costituito uno degli argomenti di maggior dibattito all'interno della Commissione bilancio e in quest'Aula nel quadro della legge finanziaria poichè è uno

degli aspetti della manovra di politica economica che il Governo penso avrebbe voluto attuare nel 1980 in tutto il settore e quindi, nel caso particolare, nel settore del costo del lavoro.

L'inserimento, dovuto peraltro alla scadenza del 31 dicembre, della normativa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali ha costretto ad inserirlo in un decreto molto più ampio: quindi nessun dibattito si è potuto svolgere su questo fondamentale argomento. Pertanto lamento — responsabilità specifiche a nessuno — che la mancata approvazione della legge finanziaria ha privato anche in questo caso della possibilità di un dibattito del Parlamento su uno degli aspetti fondamentali della manovra di politica economica del Governo e di confronto con tutte le forze sociali. Passa invece in questo enorme decreto-legge una norma del genere senza neanche un minimo di attenzione e di dibattito. Anche in Commissione questo punto ha costituito un aspetto del tutto secondario rispetto all'attenzione dedicata al resto delle norme.

Come Gruppo repubblicano ho voluto richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto per due motivi: il primo, come dicevo, per sottolineare la mancanza di un dibattito e quindi di presa di responsabilità delle forze politiche rispetto ad un problema come questo; il secondo si collega alla nostra contrarietà all'articolo 14-*septies*, per quanto riguarda cioè la copertura finanziaria degli aumenti delle pensioni. Ci troviamo infatti nella situazione, sulla quale richiamo l'attenzione del Governo, che nella legge finanziaria il Governo aveva ritenuto di dover destinare 2.700 miliardi alla fiscalizzazione degli oneri sociali (non so se avesse ragione o meno, ma di fatto il Governo riteneva indispensabile per il 1980 quella manovra di politica economica: avremmo dovuto discuterla, ripeto, nell'ambito generale della legge finanziaria e dell'esposizione economica finanziaria fatta dal Governo per vedere se era congrua o eccessiva rispetto alle reali necessità dei settori produttivi), mentre in questo provvedimento di legge, cioè pochi giorni dopo l'approvazione dell'esercizio provvisorio che prevedeva 2.700 miliardi per la fisca-

lizzazione degli oneri sociali, il Governo presenta un decreto-legge in cui i 2.700 miliardi si riducono, in base a questo articolo 22, a 2.038 miliardi: circa 670 in meno senza alcuna motivazione. Questo è l'aspetto grave che ci porta a non dare adesione all'articolo 22. Il Governo non ci ha dato alcuna spiegazione ufficiale, formale in questo dibattito del perchè abbia ritenuto di dover ridurre di 670 miliardi la fiscalizzazione degli oneri sociali. Potrebbe darsi anche che fossimo d'accordo di fronte a delle eventuali motivazioni, ma non sappiamo se si tratta di una riserva del Governo di ripristinare integralmente questo stanziamento, da cui appunto le nostre riserve sul modo di copertura, se cioè diventava una copertura fittizia per le pensioni, oppure se è valido quanto in un incontro presso la Commissione bilancio (è stata una esposizione un po' informale) ci ha detto il Ministro del tesoro. Egli ha affermato che la prevista diminuita fiscalizzazione degli oneri sociali è collegata ad una eventuale sterilizzazione degli effetti sulla scala mobile dei rincari dei prodotti petroliferi. Allora dovrei chiedere al Governo se nel caso non si verificasse nel corso...

**PRESIDENTE.** Vorrei invitare i colleghi a prestare maggiore attenzione.

**VENANZETTI.** Signor Presidente, è assolutamente impossibile andare avanti. Rinuncio. Si tratta di un argomento estremamente importante. Capisco che è stato tutto già deciso, ma si tratta pur sempre di una grossa questione. Sono 2.700 miliardi. Poi magari ci accapigliamo per 30 miliardi.

I casi sono due: o il Governo, con la dichiarazione del Ministro del tesoro, ritiene che se non si realizza, nel corso del 1980, quel tipo di accordi occorre nuovamente intervenire dal punto di vista finanziario, oppure pensa di far fronte effettivamente a questi impegni. Ma è questo, onorevole Ministro, il momento di richiamare tutte le forze sociali a questo impegno. Sarà più difficile farlo in momenti separati. Si potevano mettere insieme la riforma delle pensioni e la riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, assieme alla riduzione del *quantum*, pro-

prio per consentire la copertura delle pensioni contemporaneamente alla manovra sulla scala mobile. Questa manovra avrebbe avuto un senso e lei, signor Ministro, avrebbe avuto maggiore potere contrattuale. Ma nel momento in cui lei dà solo 2.038 miliardi e la parte restante la usa per la copertura delle pensioni, il suo potere contrattuale viene notevolmente ridotto. Non si riescono a comprendere le linee di questa politica economica di abbandono di certe difese che pure erano state conclamate nel mese di settembre nella esposizione economico-finanziaria che già allora ritenevamo insufficiente. Questo conferma, a mio giudizio, l'incapacità del Governo di dirci quale tipo di manovra di politica economica vuole effettuare per il 1980.

Per questi motivi non posso condividere l'impostazione data che non può portarci ad esprimere voto favorevole.

**GRAZIOLI, relatore.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** A titolo personale naturalmente.

**GRAZIOLI, relatore.** A titolo personale, non come relatore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRAZIOLI, relatore.** Esprimo parere favorevole e assicuro il collega Venanzetti che, sia in sede di dibattito in Commissione, sia in precedenza in sede di parere, sul problema sollevato dal senatore Venanzetti è stato fatto un approfondito esame e la richiesta avanzata dalla Commissione nei confronti del Governo è stata quella di un riesame complessivo della materia. Dico questo per riconfermare la mia adesione a quanto detto e per assicurare il senatore Venanzetti che in Commissione e nel corso della formulazione del parere il problema è stato ampiamente dibattuto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**



Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

**ANTONIAZZI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANTONIAZZI.** Non siamo favorevoli all'emendamento 22.1 proprio perchè nel votare l'emendamento precedente impegniamo il Governo a emanare nel 1980 norme di riordino complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali individuando tutti gli elementi di finalizzazione attorno ai quali muoversi, uscendo così dalla situazione caotica attualmente esistente, nella quale ogni giorno si interviene con provvedimenti tampone.

L'emendamento presentato dal collega Romei intende aggiungere questa estensione anche se parla di interpretazione. Riteniamo che sotto questo profilo si prosegua nella vecchia logica dei provvedimenti fatti di volta in volta, senza considerare i problemi in una visione organica complessiva. Se poi l'emendamento dovesse essere approvato con l'interpretazione qui data, vorrà dire che queste aziende chiederanno all'erario, a partire dal 1977, il rimborso. Si tratta infatti di una questione interpretativa e l'onere ammonta a 100 miliardi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Romei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**ANTONIAZZI.** Si tratta di 100 miliardi che date alle imprese! Fino a ieri avete litigato per 45 miliardi da dare agli invalidi civili ed ora invece regalate a queste imprese 100 miliardi!

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 23-ter. Se ne dia lettura.

**PALÀ, segretario:**

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fino alla concorrenza dei*

*disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979 ».*

23-ter. 3

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Alla copertura di tali passività sarà provveduto in un triennio mediante specifici stanziamenti del Fondo sanitario nazionale ».

23-ter. 1

FORNI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Per l'anno finanziario 1980 l'onere per le spese derivanti dalla sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici, accertati al 31 dicembre 1979, viene fronteggiato, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, a tal fine utilizzando lo specifico accantonamento preordinato per tale finalità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

23-ter. 2

LA 5ª COMMISSIONE

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

« Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1.500 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici ».

23-ter. 4

IL GOVERNO

**PRESIDENTE.** L'emendamento 23-ter. 1 è stato ritirato.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, si tratta di una integrazione doverosa al testo delle Commissioni che fa riferimento esclusivamente alle passività. Quando l'onere che si deve affrontare riguarda non le passività, ma la differenza tra le attività e le passività, perciò i disavanzi dell'amministrazione, se non si interviene a correggere il resto dell'articolo, come si vuole fare con l'emendamento, si pagherebbero i debiti, ma si lascerebbero i crediti alle amministrazioni.

Del resto la formula che viene qui proposta con l'emendamento 23-ter. 3 è quella che è già stata usata nella legge finanziaria per lo scorso anno per il ripiano delle passività degli enti locali.

L'emendamento 23-ter. 4 tratta dell'indicazione della somma che è conteggiata con riferimento alla precisazione introdotta dall'emendamento che precede e che ho testè illustrato e della relativa norma di copertura che fa riferimento ad un accantonamento già specificamente fatto sul fondo globale di parte corrente per il 1980.

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiriamo l'emendamento 23-ter. 2 presentato dalla 5ª Commissione, dal momento che il Governo ha presentato un emendamento che, trattando materia analoga, presenta una migliore formulazione ed una maggiore specificazione tecnica.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FORNI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole ai due emendamenti così come sono stati formulati dal Governo, prendendo atto che sono una espressione più chiara degli emendamenti formulati dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23-ter. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare al mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23-ter. 4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Sull'articolo 24 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

24.1 MERZARIO, MAFFIOLETTI, BACICCHI, BELLINZONA, CARLASSARA, CIACCI, GROSSI, ROSSANDA Marina, ANTONIAZZI

*Al primo comma, quarta riga, sostituire le parole: « del presente decreto » con le altre: « della legge di conversione del presente decreto ».*

24.7 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al primo comma, dopo le parole: « che sarà assegnato », aggiungere le altre: « entro il limite massimo di 100 unità ».*

24.6 IL GOVERNO

*Al primo comma, dopo le parole: « articolo 7 della stessa legge », inserire le altre: « sulla base di motivate richieste di contingenti rapportate al previsto riordino del Ministero e con l'osservanza dei criteri di selezione fissati dal Consiglio sanitario nazionale ».*

24.2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA, FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

24. 4

FORNI

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto di assegnazione stabilisce altresì le tabelle di equiparazione da emanare sentite le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali ».

24. 3

SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Al terzo comma, dopo le parole: « con lo stesso decreto », inserire le altre: « , sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ».*

24. 5

FORNI

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, avevamo presentato l'emendamento soppressivo 24. 1 per meglio esprimere la nostra contrarietà ad una sistemazione dequalificante

del personale, svincolata cioè da una definizione dei compiti nuovi che spettano al Ministero della sanità dopo la riforma sanitaria; eravamo infatti contrari ad una sistemazione che fosse volta a creare un ruolo parallelo con trattamenti differenziati.

Tuttavia non siamo contrari ad una soluzione transitoria del problema, che esiste, soluzione che può essere meglio prevista accogliendo gli emendamenti che già sono stati presentati, soprattutto quelli dei colleghi Spinelli e Ferralasco, rivolti a dare più razionalità a questa sistemazione e a correggere quindi la normativa prevista dal decreto che ci appare insoddisfacente sotto questo punto di vista; tutto ciò tenendo conto che non è possibile sistemare il personale senza ridefinire i compiti e le strutture del Ministero e che è possibile prevedere una regolamentazione che assicuri almeno che questa sistemazione avvenga con il rispetto della qualità e della qualificazione professionale del personale.

Quindi ritiriamo l'emendamento soppressivo 24. 1.

F O R N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I , *relatore*. L'emendamento 24. 7 si illustra da sè.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha ha facoltà.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. L'emendamento 24. 6 tende a quantificare il limite massimo delle unità che possono accedere al Ministero della sanità per effetto dell'articolo 24, al fine di rendere palese la misura relativamente limitata di questo provvedimento.

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . L'emendamento 24.2 è praticamente assorbito dall'emendamento presentato dal Governo. La nostra preoccupazione era che questi trasferimenti del personale mutualistico al Ministero della sanità avvenissero in base a precisi criteri corrispondenti al riordino del Ministero stesso e alle effettive necessità. In effetti questo limite massimo di 100 unità è una cifra contenuta e quindi indubbiamente limita il rischio di immissioni in maniera indeterminata, quindi potremmo accettare l'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda invece il 24.3 devo dire che esso si prefigge due scopi essenziali: uno è quello di introdurre nel concerto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'altro è quello della consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL. In verità, siccome nell'emendamento da noi presentato c'è probabilmente una parola di troppo che formalmente dovrà essere eliminata e cioè « confederali », nell'emendamento presentato dal senatore Forni, il 24.5, è più o meno detta la stessa cosa, tolta la parola « confederali ». Quindi il nostro emendamento viene sostituito da quello presentato dal senatore Forni. A questo punto il terzo comma dovrebbe così suonare: « ... da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto di assegnazione stabilisce altresì le tabelle di equiparazione da emanare sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

F O R N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare osservare che per un mio errore di presentazione l'emendamento di copertura della spesa è stato posto dopo il secondo comma mentre va posto alla fine dell'articolo, quindi dopo il terzo comma. Mi scuso quindi per la maniera con cui ho presentato l'emendamento e chiedo che

sia posto alla fine dell'articolo. Su questo comma già si è espressa la Commissione bilancio nella seduta di ieri dicendo che il modo con cui viene prevista la copertura è corretto. Quindi non dovrebbero esserci problemi.

L'emendamento 24.5 è da collegarsi con l'emendamento 24.3 presentato dal senatore Spinelli; ritengo che a questo punto si possano fondere i due emendamenti e pertanto inviterei il collega Spinelli a ritirare l'emendamento 24.3, mentre io presento la seguente integrazione all'emendamento 24.5, che trova anche l'accordo del senatore Spinelli, tendente ad inserire al terzo comma, dopo le parole: « di concerto » le altre: « con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

Le due esigenze formulate dal collega Spinelli, l'esigenza della consultazione dei sindacati che non possiamo esprimere come confederali, perchè non è un termine recepito in altra legislazione dello Stato, ma sindacati rappresentati nel Consiglio dell'economia e del lavoro, e l'esigenza del concerto con il Ministro del lavoro sono entrambe rispettate. Pertanto con questo mio emendamento di fatto vengono accolte anche le due esigenze proposte dal collega Spinelli.

P R E S I D E N T E . Senatore Spinelli, è d'accordo con quanto detto dal relatore?

S P I N E L L I . Sì, signor Presidente; ritiro pertanto l'emendamento 24.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 24.5 integrato nel senso indicato dal relatore Forni.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.4 presentato dal senatore Forni. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.4 presentato dal senatore Forni con la precisazione che, se approvato, sarà posto dopo il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Dopo l'articolo 24-bis è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

*Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:*

Art. ...

« In attesa della legge quadro sul pubblico impiego, il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso amministrazioni pubbliche in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, o ad altre disposizioni speciali, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Detto personale — unitamente a quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 — è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, in distinti ruoli speciali alle condizioni fissate

dal secondo comma del precedente articolo 24. All'istituzione dei ruoli si provvede, per ogni Ministero, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.

Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

24-bis. 0.1 Forni, Costa, Del Nero

Forni, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Forni, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 24-bis, collegato all'articolo 24, tende ad ottenere con una norma, a mio avviso, di giustizia la possibilità dell'inquadramento del personale proveniente dai disciolti enti mutuo-assistenziali, oltre che presso le pubbliche amministrazioni, come era già detto nell'articolo 67 della legge n. 833, anche presso le amministrazioni dello Stato.

Signor Presidente, quest'emendamento fa riferimento per la modalità dell'inquadramento del personale alle stesse modalità previste dall'articolo 24 che noi abbiamo votato in precedenza.

Volevo far rilevare che segue un articolo aggiuntivo all'articolo 24-*quater* presentato dai senatori Spinelli, Ferralasco e da altri la cui sostanza è identica a quella dell'emendamento da me presentato con l'introduzione, invece, del riferimento alle tabelle che noi abbiamo tolto, facendo carico al decreto del Presidente della Repubblica che ordina i ruoli di fissare anche le tabelle per l'inquadramento. Se è passato, quindi, l'articolo 24, ritengo che anche l'articolo 24-bis. 0.1 che io propongo e l'articolo 24-*quater*. 0.1 del se-

natore Spinelli debbano uniformarsi al criterio che abbiamo adottato nell'articolo 24.

In questo senso inviterei il collega Spinelli a voler ritirare il suo articolo aggiuntivo o se mai a prevedere — se lo ritiene in questo momento — dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo da me presentato.

**S P I N E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P I N E L L I .** Signor Presidente, poichè a me pare che la formulazione dell'articolo aggiuntivo 24-*quater*. 0. 1, da noi presentato, sia più completa rispetto al testo presentato dal senatore Forni e da altri, in quanto indica anche dei precisi criteri per le procedure, vorrei pregare il senatore Forni di ritirare il suo emendamento e di ritenerlo assorbito nel 24-*quater*. 0. 1.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'emendamento 24-*quater*. 0. 1.

**P A L A , segretario:**

*Dopo l'articolo 24-*quater*, inserire i seguenti:*

**Art. . . .**

« Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al

primo comma nonchè di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL.

Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

All'istituzione dei ruoli si provvede, per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.

24-*quater*. 0. 1

**SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,  
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,  
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI**

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sui due emendamenti.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità.** Il Governo è favorevole all'emendamento 24-*bis*. 0. 1, illustrato dal senatore Forni.

**P R E S I D E N T E .** Sentatore Forni, insiste per la votazione del suo emendamento?

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, vorrei far rilevare che ad un'attenta lettura non sono in contraddizione i due articoli. Oltretutto, l'articolo presentato da me riporta anche correttamente la copertura di bilancio, mentre l'articolo presentato dal collega Spinelli non reca la copertura per il passaggio del personale ai vari Ministeri.

Non è che io voglia insistere, però vorrei chiedere al collega Spinelli se non ritenga che la versione presentata dal sottoscritto, anche con l'integrazione del bilancio, senza riferimento alle tabelle (perchè queste vengono fissate con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro) rechi cose identiche sostanzialmente e che anche le procedure rispettino i diritti dei lavoratori, in quanto vedono la presenza delle organizzazioni sindacali e nella formazione dei ruoli e nella formazione dei criteri di comparazione del personale con quello statale o degli altri enti in cui viene inserito.

P R E S I D E N T E . Ha udito, senatore Spinelli?

S P I N E L L I . Accetto il rilievo riguardante la copertura, per cui il nostro emendamento potrebbe essere completato con l'ultimo comma dell'emendamento Forni, Costa e Del Nero. Tra l'altro ritengo che vada eliminato anche in questo mio emendamento il riferimento ai sindacati confederali, essendo sufficiente quello alla rappresentanza nel CNEL.

Mi pare quindi che in questi termini l'articolo aggiuntivo presentato da noi, che diventerebbe una sintesi dei due articoli, possa essere votato abbastanza concordemente.

P R E S I D E N T E . Senatore Forni, cosa ne pensa di questa sintesi?

F O R N I , *relatore*. È un po' difficile per me fare questa sintesi, per cui chiedo che si voti l'emendamento 24-bis. 0. 1 nel testo presentato.

P R E S I D E N T E . La Presidenza chiede alla 5ª Commissione di esprimersi perchè c'è un problema di copertura.

R I P A M O N T I . Onorevole Presidente, il senatore Spinelli, per quanto riguarda la copertura, ha fatto riferimento all'ultimo comma dell'emendamento proposto dal senatore Forni. Credo che, se i due presentatori si mettessero d'accordo, sarebbe possibile arrivare ad un emendamento unitario.

F O R N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I , *relatore*. Penso che se potessimo accantonare momentaneamente questi emendamenti potremmo trovare una convergenza.

P R E S I D E N T E . Restano allora accantonati gli emendamenti: 24-bis. 0. 1 e 24-quater. 0. 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 24-ter. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

24-ter. 5

PINTO, GUALTIERI

*Al primo comma, dopo le parole: « sono estesi », aggiungere le altre: « limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali ».*

24-ter. 1

IL GOVERNO

*Al primo comma, dopo le parole: « di altri enti soppressi », aggiungere le altre: « nonchè a quello della CRI in servizio presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche ».*

24-ter. 2

IL GOVERNO

*Sopprimere il secondo comma.*

24-ter. 3

IL GOVERNO

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, l'emendamento 24-ter. 5 vuole essere soltanto l'espressione del nostro dissenso su questo sistema ricorrente delle sanatorie. Sta di fatto che con questa norma si prevede tutta una sanatoria a beneficio di particolari categorie e a danno di tutti quelli che sperano in un concorso che non faranno mai perchè gli occupati prenderanno i posti che potrebbero essere messi a disposizione dei disoccupati.

La sanatoria è sempre una norma che favorisce alcuni cittadini a danno di altri e non è giusta in una società civile. È vero che si prevede un concorso riservato, ma sappiamo che finirà per essere una presa in giro a danno dei disoccupati. Soprattutto quello che mi preoccupa è il problema dei medici ospedalieri. Io sono qui al Senato dal 1968 e ho perso il conto delle sanatorie concesse. Invito i colleghi a riflettere sul fatto che in alcuni ospedali vi sono medici che sono arrivati al grado di primario senza aver mai superato un esame di selezione. Chi paga però è la povera gente, perchè chi ha i soldi va nelle cliniche private. In questo modo facciamo arrivare al vertice di primario individui che non hanno mai sostenuto un esame. Quindi io propongo la soppressione di questo articolo.

Ciò detto, vorrei un chiarimento dalla Presidenza. Se questo emendamento sarà respinto, come è molto probabile che avvenga, dato che in Commissione si è raggiunto l'accordo tra varie parti politiche, desidero sapere se potrà essere votato l'emendamento del Governo 24-ter. 1. Naturalmente non sono d'accordo nemmeno sul testo dell'emendamento del Governo, però lo considero preferibile all'articolo inserito nella legge. Se la reiezione dell'emendamento soppressivo rendesse impossibile votare l'emendamento del Governo, allora noi, preferendo tutto sommato, il testo proposto ora dal Governo, ritireremmo il nostro emendamento.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . La nostra preoccupazione è che, una volta respinto il nostro emendamento, si debba considerare mantenuto l'articolo 24-ter così com'è e non sia più possibile votare l'emendamento del Governo. In altre parole, vogliamo sapere se possiamo considerare il nostro emendamento subordinato a quello del Governo nel senso che se viene approvato l'emendamento governativo ritiriamo il nostro, altrimenti proponiamo la soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Non esiste problema, senatore Venanzetti, perchè, in presenza dei due emendamenti, metteremo in votazione prima il soppressivo e, in caso di reiezione, si passerà alla votazione dell'emendamento del Governo.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. L'emendamento 24-ter. 1 del Governo parte evidentemente dal presupposto che l'emendamento soppressivo sia respinto, perchè altrimenti non avrebbe senso. Esso nasce dalla preoccupazione che immmissioni generalizzate in ruolo a tutti i livelli di personale precario, anche se attraverso concorsi riservati, possano non dare sufficienti garanzie tecniche di qualificazione professionale, soprattutto per quel che riguarda le posizioni funzionali di maggiore responsabilità, per cui, preso atto dell'orientamento delle Commissioni riunite che hanno dato luogo alla formulazione dell'articolo 24-ter, questo emendamento chiede che almeno la sanatoria sia limitata al personale che ricopre qualifiche o posizioni funzionali iniziali. Solo per quest'ultimo personale può infatti essere giustificata l'assunzione con modalità più favorevoli rispetto a quelle previste in via ordinaria. Per questo insistia-



mo con particolare calore per l'approvazione del nostro emendamento nel caso in cui sia respinto l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Pinto e Gualtieri.

Per quanto attiene invece agli emendamenti 24-ter. 2 e 24-ter. 3, che avevano lo scopo di migliorare tecnicamente la stesura dell'articolo in ordine a questa materia per la estensione di questi vantaggi al personale della Croce rossa, dichiaro che il Governo li ritira, essendo la stessa sistemazione sostanziale garantita attraverso il testo originariamente proposto dalle Commissioni.

**DEL NERO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEL NERO.** Signor Presidente, debbo chiederle se la questione che sto per sollevare può essere risolta in sede di coordinamento. Infatti al terzo rigo dell'articolo 24-ter è stato commesso un errore materiale, che già avevamo rilevato in Commissione e che poi nessuno ha pensato di correggere. Si dice infatti che i benefici sono estesi al personale degli enti locali « compresi gli enti ospedalieri »; ora gli enti ospedalieri non sono enti locali, quindi la dizione va corretta sostituendola con la seguente: « degli enti locali, degli enti ospedalieri », eccetera.

**PRESIDENTE.** Sarà provveduto nel senso da lei richiesto in sede di coordinamento.

Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**FORNI, relatore.** Ritengo che l'articolo che è stato votato dalla Commissione sia collegato al fatto che non è stato compiuto l'esercizio della delega di cui all'articolo 47 della legge n. 833 nei termini previsti, per cui si potrebbero creare delle disparità fra persone che avevano prestato un medesimo servizio per un periodo uguale di tempo.

Il problema era già stato esaminato all'interno della Commissione interparlamentare

di cui all'articolo 47: in quella sede il problema non si era potuto risolvere perchè i termini previsti dalla legge delegante erano rigidi.

Si è ritenuto opportuno, quindi, votare questo emendamento per determinare una condizione sostanziale di giustizia per coloro che si trovavano nelle stesse condizioni di chi aveva beneficiato in qualche modo dei concorsi riservati in base all'articolo 47 della legge n. 833.

Mi dichiaro dunque favorevole all'emendamento 24-ter. 1 presentato dal Governo. Mi dichiaro naturalmente contrario all'emendamento 24-ter. 5.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 24-ter. 5.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 24-ter. 5, presentato dai senatori Pinto e Gualtieri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24-ter. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Comunico che è stato raggiunto un accordo tra i senatori Spinelli e Forni in base al quale il testo da votare è quello dell'emendamento 24-quater. 0. 1, con la soppressione della parola « confederali » alla fine del terzo comma e con l'aggiunta, in fine, dell'ultimo comma dell'emendamento 24-bis. 0. 1, presentato dal senatore Forni e da altri senatori.

Metto ai voti questo testo unificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato con l'emendamento 24-quater. 0. 2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 24-quater, inserire il seguente:

Art. ...

« Le procedure previste dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, si applicano anche agli enti, alle gestioni, alle Casse di soccorso e ai fondi e alle mutue aziendali di natura privatistica individuata ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386. L'equiparazione delle diverse posizioni giuridiche ed economiche del personale dipendente dagli enti, gestioni, Casse e fondi di cui al primo comma verrà disposta dagli enti destinatari con riferimento ai criteri indicati nella legge 24 dicembre 1979, n. 653 ».

24-quater. 0.2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA, FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Mi pare che questo emendamento si illustri da sè. Si tratta cioè di dare anche al personale di questi enti, gestioni, casse di soccorso e mutue aziendali, che hanno natura non pubblicistica e piuttosto inquadrabile nel codice civile, la possibilità dell'equiparazione alle posizioni giuridiche ed economiche del personale dipendente dagli enti, gestioni, casse e fondi di cui al primo comma dello stesso articolo.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sullo emendamento in esame.

F O R N I , relatore. Essendo una questione che non abbiamo affrontato in Commissione, mi rimetto all'Assemblea.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Non sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24-quater. 0.2, presentato dal senatore Spinelli e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

R I P A M O N T I . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

**Non è approvato.**

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 25.

P A L A , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

25.1 MERZARIO, ROSSANDA Marina, BELLINZONA, CIACCI, CARLASSARA, GROSSI, BACICCHI, ANTONIAZZI

*Sopprimere l'articolo.*

25.2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA, FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

*Sopprimere l'articolo.*

25.3 IL GOVERNO

M E R Z A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O . Il nostro emendamento fa parte di un accordo generale, tant'è che vedo che lo stesso emendamento lo hanno presentato altri Gruppi oltre il Governo. Riteniamo quindi che sia collegato con un accordo più generale che attiene a tutta la impostazione di questo decreto.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**F O R N I , relatore.** Il relatore è favorevole all'emendamento soppressivo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 25.1, identico agli emendamenti 25.2 e 25.3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 26-ter. Se ne dia lettura.

**P A L A , segretario:**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Contemporaneamente alla prova di idoneità di cui al primo comma del presente articolo, saranno indette in tutte le Amministrazioni centrali dello Stato prove pratiche selettive per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva alle quali potranno partecipare, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, i dipendenti di ruolo dello Stato, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che abbiano svolto da almeno un anno funzioni superiori a quelle della carriera di appartenenza.

L'ammissione alla predetta prova pratica viene effettuata previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

I dipendenti risultati idonei sono inquadrati in soprannumero alla qualifica iniziale della carriera per la quale hanno concorso.

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica saranno determinate le modalità di svolgimento delle prove pratiche selettive ».

**26-ter. 1** **ROMEI, SAPORITO, RIGGIO, AMADEO, ORIANA, PATRIARCA, ACCILI, FERRARA** Nicola

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresì disciplinata l'ammissio-

ne all'esame di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna Amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-*quater*. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-*quinqies*, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta ».

**26-ter. 2**

**LE COMMISSIONI RIUNITE**

**S A P O R I T O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S A P O R I T O .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 26-ter. 1 da noi presentato introduce una disciplina strettamente collegata ai meccanismi previsti per l'ammissione dei giovani all'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni statali.

Come è noto, la norma stabilisce che i giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta la assunzione.

A nostro giudizio, una immissione dei giovani nelle amministrazioni statali, nelle quali l'ordinamento dello sviluppo di carriera dovesse rimanere rigido, potrebbe dar luogo a situazioni pericolose. Da qui l'opportunità di individuare, contemporaneamente a quanto previsto per i giovani, meccanismi di mobilità verso l'alto dei dipendenti di ruolo, ovviamente in presenza di certe condizioni. Con l'emendamento proponiamo, a tale riguardo, di prevedere, contemporaneamente alla prova di idoneità stabilita per i giovani per l'immissione alle qualifiche iniziali delle carriere, prove pratiche selettive per l'accesso alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva dei dipendenti di ruolo dello Stato rispettivamente delle carriere di concetto,

esecutiva e ausiliaria, a condizione però che abbiano svolto da almeno un anno funzioni superiori a quelle della carriera di appartenenza.

Una ulteriore garanzia viene poi richiesta; l'ammissione alle prove pratiche di selezione, infatti, deve aver luogo con il parere favorevole del consiglio di amministrazione. Chiaramente, per superare l'impedimento che può essere costituito dalla mancanza di posti negli organici, la nostra proposta prospetta l'inquadramento in sovrannumero alla qualifica iniziale delle carriere per le quali i dipendenti risulteranno idonei.

A ben guardare non è vero che l'emendamento da noi proposto sia contenuto nel successivo emendamento 26-ter. 2 presentato dalle Commissioni; infatti l'emendamento proposto dalle Commissioni parla genericamente di impiegati, senza precisare, e prevede un esame di idoneità per i dipendenti di ruolo che hanno un titolo. Ma i dipendenti di ruolo che hanno il titolo di studio per la carriera superiore possono già fare il concorso; anzi in questo modo si inseriscono meccanismi ancora più garantisti e di freno rispetto ai meccanismi di avanzamento di carriera già previsti dagli attuali ordinamenti.

Inoltre, a fronte della proposta da noi fatta di un ruolo in sovrannumero da assorbire man mano che si rendessero vacanti i posti in organico, l'emendamento proposto dalle Commissioni prevede l'immissione in una graduatoria mista nella quale entrerebbero tanto i giovani quanto gli impiegati di ruolo.

Chiediamo l'accoglimento del nostro emendamento perchè è più chiaro, più lineare, non lede alcun diritto e dà luogo a quella mobilità che rende più facile l'immissione dei giovani alle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 26-ter. 2

sia estremamente chiaro. Colgo l'occasione, se me lo consente, per esprimere il parere sull'emendamento 26-ter. 1. In sostanza si tratta di materia che il 26-ter. 2 regola con maggiore chiarezza perchè essendo richiesto il titolo di studio evita gli inconvenienti che possono verificarsi con l'emendamento 26-ter. 1. Pertanto, pur accogliendo nella sostanza le argomentazioni dell'emendamento 26-ter. 1, mi dichiaro favorevole all'emendamento 26-ter. 2.

**P R E S I D E N T E**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento 26-ter. 1 e le ragioni sono già state illustrate. Per quanto riguarda lo emendamento 26-ter. 2, comprendendo le ragioni per cui è stato proposto, il Governo si rimette all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 26-ter. 1, presentato dal senatore Romei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26-ter. 2 proposto dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Sull'articolo 26-septies è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**P A L A**, *segretario*:

*Al primo comma, in fine, sopprimere le parole: « anche nelle forme previste dall'articolo 2 ».*

26-septies. 1                      LE COMMISSIONI RIUNITE

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I, *relatore*. Signor Presidente, annunzio la presentazione, a nome delle Commissioni riunite, di tre emendamenti al 26-*septies* e ritiro contemporaneamente l'emendamento 26-*septies*. 1.

P R E S I D E N T E. Do lettura degli emendamenti testè annunziati dal relatore:

*Al primo comma sostituire le parole: « al presente decreto-legge » con le altre: « agli articoli 26-ter e seguenti ».*

26-*septies*. 2 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al secondo comma, dopo le parole: « i cui territori » aggiungere le parole: « in tutto o in parte ».*

26-*septies*. 4 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Nell'ultimo comma, alle parole: « il Governo con apposito disegno di legge provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione », sono sostituite le seguenti: « il Governo provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione ».*

26-*septies*. 5 LE COMMISSIONI RIUNITE

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S C O T T I, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, sono d'accordo sull'emendamento al primo comma. Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma sono favorevole, ma voglio fare una precisazione che riguarda la regione Toscana. Questa regione è compresa, a causa dell'isola del Giglio, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Non vorrei però che per l'isola del Giglio rientrasse tutta la regione Toscana perchè l'ipotesi prevista nell'emendamento attiene alle regioni meridionali dove alto è il rap-

porto. Veramente si stravolgerebbero le condizioni. Invece sulle altre regioni rientranti nei territori compresi nel perimetro di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno sono d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 26-*septies*. 5, il comma cui esso si riferisce deve essere trasferito all'articolo 26-*quinquies* come ultimo comma di questo. Ciò è necessario proprio per la materia trattata.

Signor Presidente, vorrei innanzitutto spiegare il contenuto dell'articolo 26-*septies*, in particolare del secondo comma, perchè credo che qui sia insorto un equivoco nella nostra discussione.

Abbiamo previsto che cosa? Che le regioni, con propria legge, disciplinino la materia, tenendo conto che le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti sono norme di principio e di indirizzo per le stesse. Benissimo. Però, sappiamo che per i giovani delle regioni meridionali, cioè quelle comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno — posto che esisteva un elevato quantitativo di giovani iscritti nelle liste speciali, per cui i progetti hanno compreso un numero maggiore di giovani — a differenza di quelli delle altre regioni del territorio nazionale che potranno essere riassorbiti e sistemati all'interno delle regioni e degli altri enti regionali e degli altri enti locali, questa sistemazione non sarà verosimilmente possibile. Pertanto si immagina una mobilità per quelli già inclusi in progetti speciali che avranno superato le prove di idoneità e che saranno iscritti in queste graduatorie che non sono le liste di cui alla legge n. 285; per questi vi potrà essere mobilità dalla regione allo Stato, in relazione ad una serie di garanzie perchè ci vuole un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, « in relazione a particolari esigenze » e qui, signor Presidente, vorrei aggiungere: « e dove la media degli iscritti alle liste speciali di cui alla legge n. 285 superi quella nazionale », garantendo che ci si riferisce a quelle situazioni nelle quali il numero degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge n. 285 superava la media nazionale.

Con queste condizioni e con questo chiarimento, penso si possano accogliere gli emendamenti proposti dalle Commissioni, perchè sono estremamente cautelativi dato che ci si riferisce sempre a territori compresi nelle zone del Mezzogiorno e quindi non c'è nessuna estensione al di fuori di quelli e non c'è nessuna assunzione di nuovi giovani perchè ci si riferisce a quelli per i quali al 15 gennaio erano stati definiti dal CIPE i progetti relativi.

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura dell'emendamento proposto dal Governo.

**P A L A**, segretario:

*Al secondo comma, dopo le parole: « a particolari esigenze » inserire le altre « e dove la media degli iscritti alle liste speciali di cui alla legge n. 285 superi quella nazionale ».*

26-septies. 3

IL GOVERNO

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 26-septies. 2, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26-septies. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26-septies. 4, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26-septies. 5, presentato dalle Commissioni riunite, avvertendo che il comma cui esso si riferisce deve essere inteso come ultimo comma dell'articolo 26-quinquies. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

**F A S S I N O**, segretario:

Art. 2.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonchè le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 30 giugno 1980.

La delega conferita al Governo con lo articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

**F A S S I N O**, segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

2.1 **MERZARIO, BACICCHI, BELLINZONA, CARLASSARA, CIACCI, GROSSI, ROSANDA Marina, VITALE Giuseppe**

*Al primo comma sostituire le parole: « 30 giugno 1980 » con le altre: « 31 luglio 1980 ».*

2.2

IL GOVERNO

**MERZARIO.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**MERZARIO.** Ritiriamo l'emendamento 2.1, senza però nulla togliere alle considerazioni di carattere politico generale esposte in Commissione dai colleghi Bacicchi e Ciacci.

**ORSINI**, sottosegretario di Stato per la sanità. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**ORSINI**, sottosegretario di Stato per la sanità. L'emendamento 2.2 è abbastanza

chiaro. Poichè si sono mantenuti integralmente i termini previsti per l'esame dei decreti delegati da parte delle regioni e della Commissione interparlamentare, è indispensabile posporre il termine più prossimo delle deleghe, quello del 30 giugno, al 31 luglio, altrimenti non ci sarebbero i tempi tecnici per percorrere l'iter necessario all'emanazione dei decreti e la stessa delega diventerebbe superflua. Credo che la Commissione sia consapevole di questa necessità oggettiva, per cui raccomando l'approvazione dell'emendamento all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E.** Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**F O R N I, relatore.** Esprimo parere favorevole per dare sia al Governo sia alla Commissione parlamentare il tempo per esaminare le bozze dei decreti che il Governo presenterà in adempimento delle deleghe conferite.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo alla votazione.

**S P I N E L L I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**S P I N E L L I.** Sono favorevole al termine del 31 luglio che si è reso indispensabile per non dimezzare i tempi. Vorrei però invitare il Governo ad una attenta riflessione per quello che riguarda la proroga della delega di cui all'articolo 24 della legge n. 833, che fra l'altro è la proroga più lunga poichè va fino al 31 dicembre 1980. Mi chiedo cioè — pongo la questione senza formalizzarla — se non sia opportuno per questa delega prevedere che entro il 31 luglio 1980 il Governo presenti un disegno di legge quadro con il quale si indichino con precisione i criteri da seguire nell'emanazione di norme di questa rilevanza che richiedono un'attenta riflessione da parte del Governo e di tutte le forze politiche.

Pertanto il mio è un invito al quale vorrei seguisse una risposta del Governo.

**O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità.** Il senatore Spinelli ha invitato il Governo a riflettere su un tema sicuramente importante. Lo rassicuro che la riflessione ci sarà, anche se evidentemente in questo momento non posso dare risposte in merito poichè non so a quali conclusioni si arriverà. Comunque accetto senz'altro l'invito a meditare sulla materia.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**F A S S I N O, segretario:**

**Art. 3.**

A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

*(E approvato).*

**Art. 4.**

I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.

Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E.** Passiamo infine all'emendamento al titolo. Se ne dia lettura.

**P A L A,** segretario:

*Sostituire il titolo con il seguente:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile ».

**Tit. 1**                      **LE COMMISSIONI RIUNITE**

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**V E N A N Z E T T I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**V E N A N Z E T T I.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà breve perchè nel corso dell'esame degli articoli del decreto-legge ho avuto modo di esprimere il parere del Gruppo repubblicano su due suoi aspetti fondamentali: la parte relativa alle provvidenze pensionistiche e la parte relativa alla fiscalizza-

zione degli oneri sociali. Nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite lavoro e sanità abbiamo avuto modo di esprimere il nostro parere critico nei confronti della parte relativa all'occupazione giovanile, oltre che alcune riserve sugli aspetti riguardanti la parte sanitaria.

È estremamente difficile — devo già preannunciare questa nostra posizione — poter esprimere un voto positivo o negativo su un provvedimento così complesso, che non è nemmeno un decretone, come è stato ricordato nel corso del dibattito richiamando un precedente del 1974, perchè quel decretone è vero che era composto da molti articoli anche per materie diverse, ma queste tendevano tutte ad un unico obiettivo e quindi, pur trattando settori diversi, avevano un fine comune che poteva configurare anche delle posizioni politiche nette e chiare dei diversi Gruppi.

Su questo decreto, composto di materie completamente eterogenee, essendo costretti ad un unico voto generale, noi non ci sentiamo nè di esprimere parere favorevole nè di esprimere parere contrario: noi ci asteniamo. Infatti dovremmo esplicitare per singole parti dove concordiamo e dove non concordiamo; ed ho l'impressione che probabilmente, se ciascuno andasse al merito delle norme che sono passate al nostro esame nel corso di questa mattina, tutti i Gruppi forse si dovrebbero astenere perchè è difficile trovare una concordanza su aspetti così diversi, che non sono tra loro legati nei riguardi di un unico obiettivo come potevano essere alcuni aspetti che erano compresi nella legge finanziaria e che nel quadro di questa venivano ricondotti ad un'unica manovra di politica economica.

Che dire per alcune parti dell'applicazione della riforma del servizio sanitario con inserimenti di diverso tipo, con correzioni che vengono considerate come norme provvisorie in alcuni casi, ma che ci ritroveremo come conseguenza tra un po' di mesi e comunque l'anno prossimo? Che dire — ripeto quello che ho già avuto modo di affermare nel corso del mio intervento sull'articolo 14 — del modo come si sono inseriti gli aumenti delle pensioni, che nel merito



pienamente condividiamo, non condividendo però il modo come questo tema così importante e scottante è stato affrontato? Che dire della parte relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali che è stata inserita e che a questo punto è avulsa dal contesto generale del quadro di riferimento della politica economica del Governo? E che dire infine della parte relativa all'occupazione giovanile, che ripete, a nostro giudizio probabilmente inevitabilmente, gli errori di quella legge n. 285 che noi a suo tempo avevamo denunciato, convinti che proprio questo sarebbe stato lo sbocco finale?

Mi ha anche preoccupato un accenno fatto dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito in Commissione, quando ha affermato che probabilmente dovranno essere modificate le norme per l'ingresso nella pubblica amministrazione perchè forse è preferibile il metodo del contratto di formazione e successiva prova di idoneità. Si tratta di un argomento di grande importanza che non viene inserito solamente come idea, perchè nel momento in cui queste norme vengono definite valide proprio come anticipazione delle successive modificazioni al contesto generale dell'ordinamento della pubblica amministrazione non possiamo evidentemente non avere tutte le preoccupazioni.

Tutti questi aspetti del decreto-legge — a volte scoordinati, in qualche caso contraddittori e comunque non chiari — non consentono al Gruppo repubblicano di esprimere un parere di approvazione o di disapprovazione complessiva, perchè alcune parti le condividiamo, come abbiamo già detto, ma altre no.

Quindi confermiamo la nostra astensione che vuole costituire non solo espressione di questa incertezza per i diversi argomenti del decreto-legge, ma anche un monito al Governo, un monito del Gruppo repubblicano, onorevole ministro Scotti, per quello che può valere. Mi rendo conto che le nostre forze parlamentari non sono tali da preoccuparla, ma dovrebbero preoccupare, perlomeno tenendo conto delle posizioni che hanno sempre tenuto i repubblicani nei limiti delle loro possibilità, anche di correttezza e di serietà. Fare un decreto prima del 31 di-

cembre inserendo tutta questa parte significa forzare la volontà del Parlamento, come in effetti sta facendo il Governo che, attraverso i decreti-legge, come abbiamo avuto modo di dire anche ieri nel corso del dibattito sugli sfratti, sta stravolgendo, a mio giudizio, un corretto esame delle norme parlamentari.

Non faccio la polemica sul numero dei decreti-legge, ma qui si sta superando ogni limite. Vi è la possibilità di ripresentare decreti modificati e di presentare questi decreti immensi dove c'è di tutto e dove non si riesce a capire nulla nelle singole parti.

Questo è anche il motivo della nostra astensione e un richiamo, nei limiti della validità politica che possiamo avere come Gruppo repubblicano al Governo a non proseguire su questa strada.

**CHIAROMONTE.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CHIAROMONTE.** Signor Presidente, i senatori comunisti voteranno a favore della conversione in legge di questo decreto, pur rendendosi conto che si tratta di un decreto-guazzabuglio, o di un decreto-ministrone (sono state usate diverse parole per qualificarlo) che raggruppa materie tra loro assai diverse, e che cerca di tamponare situazioni emergenti. Questo decreto rappresenta, a mio parere, ancora una volta, come tutti gli altri decreti che sono venuti al nostro esame, l'incapacità di questo Governo a governare in modo serio il paese.

I motivi per i quali votiamo a favore sono presto detti. È stato condotto un buon lavoro nelle Commissioni congiunte lavoro e sanità, e il decreto è stato modificato radicalmente. Sono stati eliminati quegli articoli, ad esempio, che avrebbero influito negativamente, a nostro parere, sull'applicazione della riforma sanitaria. Sono stati approvati, su nostra iniziativa, numerosi articoli che giudichiamo positivi per la questione dei pensionati.

Onorevoli senatori, mi consentirete per qualche minuto di riassumere la nostra po-

sizione sulla questione delle pensioni anche perchè in questi giorni sulla stampa, e da parte di molti settori dell'opinione pubblica e anche da parte del Partito repubblicano — abbiamo ascoltato poc'anzi il senatore Venanzetti — si rimprovera il Partito comunista di aver giocato ad ottenere risultati immediati in modo demagogico e di aver così contribuito a favorire una manovra, che dura da tempo, della Democrazia cristiana e del Partito socialdemocratico, e anche di una parte del Governo — onorevole Scotti, lei conosce la storia meglio di me — di accantonare in modo più o meno definitivo la riforma delle pensioni.

Io credo sia necessario affrontare, sia pure per qualche minuto, questo tema. Voi sapete — il ministro Scotti conosce meglio di tutti noi le vicende di questa riforma — come la mancata trasformazione in legge dell'accordo tra sindacati e Governo sulle pensioni fu una delle questioni sulle quali si giunse alla rottura della maggioranza di unità democratica. Sapete anche quello che è successo dopo, con il contrattacco scatenato contro questa riforma da gruppi importanti della Democrazia cristiana, da ambienti governativi, da partiti che oggi siedono al Governo, come il Partito socialdemocratico.

È in questa situazione che il Partito comunista, nell'autunno scorso, decise di lanciare una grande campagna, una sua iniziativa per ottenere risultati, sia pure parziali, per i pensionati, e soprattutto per i pensionati più poveri, a partire dal 1980. Facemmo questo con grande senso di responsabilità annunciando che avremmo posto la questione in sede di discussione della legge finanziaria. Non pensavamo a nessun decreto. Rendemmo pubbliche anche modifiche che a nostro parere erano necessarie per quanto riguardava altre voci, cioè per fare fronte, con altre entrate o con minori spese in altri campi, all'onere derivante dall'aumento delle pensioni. Parlammo della fiscalizzazione degli oneri sociali, ritenendo che l'industria italiana non abbia oggi bisogno di questo alleggerimento, tanto è vero che una parte degli industriali spingono oggi alla svalutazione della lira, concedendo aumenti salariali al di là di ogni richiesta sindacale.

Pensiamo che l'industria abbia oggi bisogno di altro: ha bisogno cioè di una politica economica complessiva che oggi non c'è, che questo Governo è incapace di esprimere. Proprio per far fronte agli aumenti finanziari derivanti dai miglioramenti per i pensionati, proponevamo la riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali ed anche incrementi fiscali opportuni. Non è per colpa nostra se non si è giunti alla discussione della legge finanziaria; è per colpa dell'incapacità di questo Governo a governare il paese. Abbiamo pertanto avuto la vicenda allucinante, che si è sviluppata intorno alla legge finanziaria in questo ramo del Parlamento, con il risultato che non capisco più di cosa discuteremo quando dovremo poi passare a discutere la legge finanziaria.

In questa situazione abbiamo insistito perchè ai pensionati più poveri, senza pregiudizio per la riforma delle pensioni, venissero concessi miglioramenti per le pensioni minime, per quelle sociali, per la semestralizzazione della scala mobile e così via. È evidente che, avendo ottenuto questo risultato conforme alle nostre richieste, noi votiamo a favore di questo decreto.

Siamo convinti che questa non è la riforma delle pensioni; siamo convinti che bisogna incalzare — e per parte nostra lo faremo — e proporre iniziative opportune in Parlamento perchè questa riforma sia approvata, anche perchè dalle norme che ratifichiamo ora con il voto sulla conversione in legge del decreto restano fuori grosse questioni, senza risolvere le quali non si può dare al paese l'impressione di cui ha bisogno per uscir fuori dalla crisi che oggi attraversa, cioè l'impressione che si voglia fare veramente sul serio, secondo giustizia. Occorre fissare i tetti per le pensioni alte, riformare lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, unificare tutto il sistema pensionistico, cambiare il sistema di contribuzione per gli autonomi.

Questi sono i pilastri di quella riforma per la quale noi ci batteremo, anche se debbo dire che questa materia non è più pane per i denti di questo Governo. Occorre saperlo ed è inutile che ci illudiamo. Un Governo debole come l'attuale, che mostra tan-

ti segni di incapacità, è incapace di affrontare temi di così largo respiro. Si ha bisogno di un Governo diverso, che raccolga tutte le forze democratiche del nostro paese e che porti avanti una politica nuova.

Desidero dire soltanto poche parole sulla parte riguardante l'occupazione giovanile. Anche qui votiamo a favore, ma con una riserva: adottare la misura presa per i giovani assunti in modo precario nelle pubbliche amministrazioni con la legge n. 285 probabilmente era inevitabile, anche perchè, dopo gli accordi tra i sindacati ed il Governo, anche noi in Parlamento abbiamo scelto una certa via per i precari della scuola e dell'università. Probabilmente quindi era inevitabile agire in quel modo. Ma ciò non significa che si sia agito nella maniera migliore. Noi avremmo preferito, per l'avvenire del paese e degli stessi giovani assunti in queste pubbliche amministrazioni, una via diversa, non una sanatoria pura e semplice come quella che discutiamo. Lei sa, onorevole Scotti, che il movimento sindacale esprime una riserva ed una critica su questa parte del decreto. Anche noi abbiamo presentato degli emendamenti che non sono stati accolti nel corso della discussione. Ci auguriamo che anche questo problema possa essere affrontato in modo diverso, partendo da una sanatoria — perchè di questo si tratta — necessaria ed indispensabile, ma non per questo ottima dal punto di vista degli interessi del paese e dal punto di vista degli interessi delle stesse giovani generazioni.

Queste cose volevamo dire, ma è evidente che anche il problema dei giovani, dell'occupazione giovanile va al di là della vita possibile e augurabile che questo Governo ha davanti. È problema di lunga lena che dovrà essere tra quelli che dovrà affrontare un Governo diverso, un Governo di emergenza.

Signor Presidente, il nostro voto favorevole significa soltanto un nostro riconoscimento ai movimenti, alle lotte, alle pressioni dei lavoratori, dei pensionati, che hanno avuto un frutto. Ci auguriamo che queste lotte proseguano per la riforma delle pensioni e per affrontare i nodi principali della

condizione giovanile del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

S P I N E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, anch'io annunzio, per la mia parte, il voto favorevole a questo provvedimento che in verità era arrivato in questa sede viziato da diversi elementi, come già avevo detto nel mio intervento di ieri; innanzitutto dal voler mettere insieme per lo meno quattro materie, tutte abbastanza rilevanti, quali il finanziamento e il funzionamento nella fase intermedia del servizio sanitario nazionale, la materia previdenziale, quella del costo del lavoro, la materia dell'occupazione giovanile.

Avevamo espresso anche notevoli riserve su alcuni contenuti del decreto e devo dire che il nostro voto favorevole è reso possibile anche dal lavoro che è stato fatto in Commissione ed in quest'Aula ieri ed oggi, che ha consentito di migliorare notevolmente il contenuto del decreto stesso.

Nell'intervento di ieri ho accennato, ad esempio, a tre precisi punti di dissenso sulla parte sanitaria del decreto: l'articolo 4, il 14-bis e il 25. L'Aula, con la collaborazione anche del Governo, per lo meno per gli ultimi due articoli testè citati, ha corretto quelli che erano alcuni difetti, a nostro avviso, del decreto stesso, che risulta più accettabile per questa stessa parte; per le altre parti, indubbiamente, con il lavoro fatto in Commissione, con la disponibilità e la sensibilità dimostrate anche dal Ministro del lavoro, si sono fatti notevoli passi avanti per i pensionati, con uno stralcio che certo non è la riforma pensionistica (come ci ricordava anche il Ministro ieri, e ci auguriamo che gli altri provvedimenti legislativi siano al più presto approvati dalle Camere), ma che comunque dà dei benefici immediati e in misura anche non irrilevante ai pensionati e soprattutto a quelli più bisognosi.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, mi pare che sia la parte su cui si siano verificati maggiormente dei dissensi tra le par-

ti politiche. È noto il pensiero del Partito socialista a questo proposito e cioè che, per quanto riguarda gli oneri sociali, bisognerebbe andare veramente al reperimento delle risorse attraverso il fisco in misura proporzionale ai redditi. Ovviamente, finchè il nostro sistema fiscale sarà così imperfetto e finchè non si raggiungerà una vera giustizia fiscale, questo non sarà ancora possibile e quindi bisognerà seguire strade intermedie.

Anche per quanto riguarda l'occupazione giovanile, indubbiamente le misure approvate che, come diceva poco fa il collega Chiaramonte, non è sicuro che vadano proprio nel senso ottimale per risolvere questo grosso problema, sono una eredità della legge n. 285 ma comunque rappresentano se non altro una misura transitoria di sfogo almeno per una parte di questi giovani disoccupati. Il nostro Partito certamente ritiene che questo problema dell'occupazione giovanile deve essere oggetto di notevole attenzione, anzi forse deve essere il problema che deve avere la maggiore attenzione delle forze politiche, del Parlamento, dell'Esecutivo perchè probabilmente è proprio su questo terreno che si gioca il futuro del nostro paese.

Quindi complessivamente così come questo testo è uscito dall'Aula è divenuto per noi accettabile. Anche per questo abbiamo fatto cadere le riserve sulle deleghe al Governo, di cui all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, con quella raccomandazione che mi pare il Governo abbia accolto, se non altro come argomento di riflessione, per quanto riguarda la delega ex articolo 24 della legge n. 833. Diciamo che il nostro voto favorevole, ovviamente, non significa atto di fiducia complessivo al Governo. È noto che anche la direzione Socialista ieri ha ribadito ormai la fine della nostra astensione, che ha reso possibile la vita di questo Governo. Ci attendiamo quindi dal congresso della Democrazia cristiana una risposta chiara, che consenta di dare al paese un Governo adeguato alla gravità del momento. Il voto è favorevole per il contenuto, così come migliorato dalle Commissioni e dall'Aula, di questo provvedimento, quindi è, in un certo senso, un voto favorevole che diamo al Par-

lamento stesso e allo svolgimento democratico e proficuo dei lavori in quest'Aula e nelle aule delle Commissioni.

C E N G A R L E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N G A R L E. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, 14 sedute delle Commissioni lavoro e sanità, 10 riunioni del comitato ristretto: questo è il lavoro svolto in questi 20 giorni di dibattito sul decreto-legge n. 663. Se a questo intenso lavoro si aggiungono le audizioni sia pure informali avute con i rappresentanti sindacali e con delegazioni di ciechi civili, invalidi eccetera si ha l'esatta dimensione dell'impegno profuso da tutti i colleghi delle due Commissioni, ma in particolare dai relatori Grazioli e Forni che desidero ringraziare per l'impegno e la competenza dimostrati, associando nel ringraziamento i segretari Zingales e Vincenzi che hanno profuso ogni energia nell'espletamento del loro delicato compito.

Il decreto-legge originario aveva per tema il finanziamento del servizio sanitario nazionale e la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Le Commissioni lo hanno arricchito con una parte che riguarda i pensionati privati ed autonomi che viene a completarlo in maniera sostanziale.

Non voglio nulla aggiungere a quanto ha detto il collega Forni sugli aspetti e provvedimenti che riguardano il nuovo servizio sanitario nazionale se non per ricordare il dibattito svoltosi a proposito delle deleghe al Governo, che a mio parere diventano essenziali se vogliamo che questo servizio possa operare e soprattutto operare bene.

Desidero invece soffermarmi sugli aspetti relativi alle pensioni sottolineando il fatto che su questo argomento, per la verità, non si è trattato di una iniziativa governativa, ma di precise richieste presentate da tutti i Gruppi e sulle quali si è avuto un chiaro confronto che ha portato i Gruppi stessi a concordare precisi emendamenti.

Ribadisco qui, ancora una volta, la volontà politica espressa dalla Democrazia cristiana e per la verità anche dalla maggioranza delle parti politiche presenti in questa Aula sull'intenzione di non affossare o quanto meno restringere il significato della riforma pensionistica il cui iter parlamentare è iniziato ieri alla Camera dei deputati.

Il fatto stesso che con questo decreto-legge noi si vada a dare concretamente un tangibile riconoscimento ai pensionati « privati » ed « autonomi » lasciando per i pensionati pubblici il compito di adeguare i loro trattamenti alla riforma pensionistica, ne è una ulteriore prova. L'aumento delle pensioni sociali, la semestralità della scala mobile, l'aumento dei minimi riguardanti i lavoratori autonomi e coloro che hanno un trattamento minimo di pensione pur avendo superato i 15 anni di contribuzione, il riconoscimento che viene dato agli invalidi (ciechi civili, mutilati e invalidi civili e grandi invalidi) sono punti qualificanti del provvedimento che, seppur limitato come efficacia nel tempo, consente di dare in positivo una risposta alle legittime attese di coloro che meno hanno e che di conseguenza più soffrono per la difficile situazione economica che il paese attraversa. Questa soluzione intende anche offrire un modesto segnale di avvio a quella riforma che qui tutti assieme ribadiamo di voler attuare nell'interesse non solo dei pensionati ma di tutto il mondo del lavoro. Ed al fine di far giustizia su facili prese di posizione nei confronti dei coltivatori diretti ritengo sia doveroso ripuntualizzare che l'intervento dello Stato nei confronti di tale benemerita categoria si rende indispensabile non per fare dell'assistenzialismo ma per mettere tali lavoratori e pensionati nelle stesse condizioni in cui si trovano i lavoratori di altre categorie. Difatti il divario esistente tra lavoratori occupati e pensionati pone in evidenza come per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per ogni pensionato, non vi sia neanche il corrispettivo di un lavoratore in attività, mentre per le altre categorie si ha un divario che vede per ogni lavoratore pensionato tre o quattro lavoratori in attività. Di qui la necessità non di elargire benefici gratuiti ma di porre sullo stesso piano anche questi lavoratori rispetto a quel-

li di altre categorie. Certo è che rimane il problema relativo alla contribuzione richiesta a questa categoria. Non si possono chiedere ancora contributi capitari uguali per tutti. Si possono e si debbono creare delle fasce di prelievo rapportate al reddito se vogliamo effettuare un prelievo che consenta di far pagare a tutti in rapporto al loro reddito.

Un altro argomento, che riguarda l'occupazione, è affrontato dal decreto-legge che ci accingiamo ad approvare. Esso riguarda l'occupazione giovanile per quel che concerne la proroga dei contratti stipulati per i giovani assunti in virtù della legge n. 285 con la pubblica amministrazione. Tale proroga consentirà ai giovani che supereranno la prova di idoneità di poter essere assunti, mentre per la vasta massa dei giovani disoccupati lo Stato prevede la riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso.

Ai critici, che sono numerosi, della legge n. 285 ricordo che si è trattato di una legge sperimentale e che come tale può essere criticata per alcuni obiettivi non raggiunti, ma non certo per il tentativo di dare una prima risposta alle attese di tanti giovani. D'altro canto voglio anche far osservare a questi critici della legge sull'occupazione giovanile che al di là delle lamentele io non ho registrato proposte concrete avanzate per risolvere il problema. Non basta, ritengo, criticare per quello che si poteva o doveva fare; occorre che ognuno ed ogni Gruppo politico si pongano realisticamente il problema per non creare illusioni e dare nel contempo risposte positive a tanti giovani disoccupati.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ho seguito con attenzione l'interessante dibattito che, se anche fatto ad ore non adatte, ha spaziato su argomenti di estrema attualità. Mi riferisco agli interventi dei colleghi Del Nero, Romei e Donat-Cattin per associarmi alle loro considerazioni per trarre una conclusione.

La Democrazia cristiana come partito popolare ha voluto anche in questa occasione dimostrare qual è il suo ruolo e la sua vocazione. Siamo e vogliamo essere quel partito che ha le sue profonde radici nel mondo

del lavoro, mondo che intende tutelare specie per quanto riguarda i meno protetti, quali sono i pensionati. È a loro che ci rivolgiamo con questo provvedimento, ben sapendo che non saranno questi aumenti a risolvere i loro problemi. Ma è pur sempre anche questo un concreto atto di perequazione che la Democrazia cristiana e le altre forze politiche hanno voluto compiere per assecondare quello sforzo che assieme dobbiamo fare al fine di superare la crisi che stiamo attraversando. È stato detto da Donat Cattin ieri notte che l'inflazione colpisce tutti ma che diventa rapina per i pensionati ai quali va data certezza del diritto anche attraverso il tanto auspicato ma ancora non raggiunto traguardo della funzionalità dell'INPS. Tale ente è diretto a maggioranza dalle forze sindacali. Se possiamo e dobbiamo fare un appello ai sindacati facciamolo, perchè è triste doversi sentire ripetere che la gestione statale, tutto sommato, era meglio di quella attuale. E non vorrei che gli aumenti che noi oggi decidiamo subiscano ritardi nella corresponsione per l'inefficienza dell'apparato della previdenza sociale.

Signor Ministro del lavoro, sento il dovere di ringraziarla e con lei il sottosegretario Manente Comunale, per aver capito ed assecondato l'impegno dei relatori e dei colleghi delle due Commissioni. Gli emendamenti proposti ci consentono oggi di realizzare due risultati: dare una risposta immediata alle attese dei pensionati ed avviare quella riforma del sistema pensionistico che ci auguriamo possa essere approvata in tempi brevi. Sento il dovere di ringraziare anche il sottosegretario Orsini che con passione e capacità ha egregiamente sostituito il titolare del suo Dicastero, che a quanto sembra non ama frequentare le Aule parlamentari. Siamo convinti, nonostante talune perplessità, d'aver insieme fatto un buon lavoro per il servizio sanitario nazionale, per i giovani, per i pensionati. Per questo votiamo a favore del provvedimento al nostro esame.

R A V A I O L I C A R L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A V A I O L I C A R L A . Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, sarebbe molto più facile illustrare le ragioni di un voto contrario alla conversione in legge di un decreto come quello in discussione, che non motivare un voto favorevole. Si tratta di un provvedimento legislativo che, nel modo più illogico e disorganico, contempla materie estremamente disparate e prive di ogni rapporto tra loro; si tratta di un provvedimento che interviene *in extremis* a tamponare le falle aperte dall'eterno rinvio di riforme attese da decenni, come quella pensionistica, o dalla mancata attuazione di quanto previsto per l'applicazione della legge sanitaria, o dalla totale assenza di una politica economica capace di dare lavoro ai giovani e non solo ai giovani; si tratta in sostanza di un atto legislativo che, nel modo più esemplare e brillante, compendia ed esprime tutti i vizi di un modo di governare che purtroppo da qualche tempo sono diventati regola nel nostro paese: non solo rimanda ancora al futuro (un futuro che ci si dice prossimo ma l'esperienza ci dimostra che non è il caso di esserne così certi) la sistemazione organica di settori fondamentali, non solo mantiene normative di clamorosa iniquità come, per fare solo un esempio, quella che impone — lo ricordava anche il senatore Cengarle ora — a tutti i lavoratori autonomi gli stessi livelli di contribuzione, non solo introduce subdolamente tutta una serie di correttivi tendenti a ridurre pesantemente e in certi casi addirittura a vanificare la portata innovativa della riforma sanitaria, ma si pone al Parlamento come un ricattatorio *aut-aut*.

Come si può dire no a provvedimenti che, sia pure nel modo più abborracciato e più pasticciato, consentiranno la messa in moto del servizio sanitario nazionale? Come si può dire no alla sistemazione di quei pochi, pochissimi, in confronto alle masse dei disoccupati, giovani che hanno trovato temporaneamente lavoro nella pubblica amministrazione in virtù della 285? Come si può dire no ad un aumento delle pensioni più miserabili, aumento risibile — si badi bene — che do-

vrebbe farci arrossire nel momento in cui lo approviamo (diecimila lire al mese o ventimila, nei casi più fortunati, che portano le pensioni a 153.000 lire o al massimo 163.000 lire mensili) in un paese in cui, crisi o non crisi, gli sprechi e i lussi sfrenati non mancano certo?

Che proprio queste categorie sono forse le sole ormai che conoscano la vera miseria in Italia, non è un caso: ieri o ieri l'altro il ministro Scotti in Commissione parlava della difficoltà di mettere a fuoco le priorità che si impongono per i tanti problemi urgenti e citava gli ospedalieri, la finanza locale e non so che altro. Signor Ministro, mi sembra si debba tener presente il fatto che i pensionati sono gli unici a non avere alcun potere contrattuale, sono gli unici che non possono imporre le loro rivendicazioni, bloccando ospedali, servizi pubblici o via di seguito. È così che ci si dimentica tanto facilmente di loro, oppure ci si ricorda di loro solo in vista di consultazioni elettorali, che è il caso anche di oggi: anche i pensionati, gli invalidi, i ciechi, i sordomuti votano. In certi casi, votano anche i morti, per certi partiti; ma questa è un'altra storia. Non è un caso quindi che ci si occupi di loro proprio ora, dopo tanti anni che le sinistre si battono per una riforma adeguata ed organica.

Parlavo di ricatto, di *aut aut*. Credo di averne illustrato il meccanismo e le ragioni. Solo per questo, sotto la pressione di questo ricatto, e molto malvolentieri, il mio Gruppo voterà a favore della presente legge di conversione. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

C O N T I P E R S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge numero 663 evidenzia alcune ombre e manchevolezze che in questa Aula abbiamo già fatto presenti in sede di discussione della legge di riforma sanitaria. È passato poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge n. 833 ed appena un mese e mezzo

dalla pubblicazione del decreto-legge: le inadempienze ed i ritardi si accumulano, lo scontento degli utenti e degli operatori è preoccupante! Il paese probabilmente sconta il frutto di una riforma affrettata e che non ha avuto l'auspicabile gradualità: il passare da un sistema all'altro senza avere armonizzato ed omogeneizzato il primo e il non aver affrontato, nella completa tematica, la impostazione delle nuove strutture, significa demolire l'esistente senza perfezionare soluzioni di ricambio.

Purtroppo le nostre previsioni negative sono state ampiamente superate dagli avvenimenti verificatisi. Prova di ciò è nel fatto che travagliato è stato l'iter del decreto-legge, che è passato attraverso una molteplicità di emendamenti e di integrazioni. Comunque è un dato di fatto che il Ministero della sanità è in forte ritardo nei suoi adempimenti, che le regioni non hanno ancora dato avvio concreto alle strutture ipotizzate nella riforma, che le categorie sanitarie sono scontente per la dequalificazione della professione sanitaria, attuata anche attraverso le convenzioni uniche, che peraltro sono state censurate di legittimità costituzionale dal tribunale amministrativo regionale del Lazio nei loro punti essenziali.

Vi è da aggiungere che gli utenti sperimentano purtroppo la inefficienza ed il difficile avvio del nuovo sistema. In tale contesto il decreto-legge in esame presenta gli stessi sostanziali vizi e lacune della 833 ed è facile profetia prevedere che altre disfunzioni si aggiungeranno, perchè implicitamente accetta il principio della riforma settoriale. Il Partito socialdemocratico ha serie perplessità che il pagamento delle indennità economiche, che non risolve chiaramente a monte anche la stabile collocazione del personale INPS presso le unità sanitarie locali, sia realmente rispondente agli interessi della collettività. Infatti, mentre non è assolutamente richiamabile per analogia il regime degli assegni familiari, dove esiste documentazione certa, il sistema previsto può prestarsi a facili abusi, difficilmente controllabili.

È da dire che il decreto-legge presenta anche aspetti di peculiare rilievo. In materia

di indennità di malattia, dove reputiamo sia opportuno da parte del lavoratore farsi carico della trasmissione della certificazione sanitaria, appare razionale l'accentramento nell'INPS della gestione stralcio dagli enti soppressi, anche se ci chiediamo se si potranno analizzare i consuntivi dei disciolti enti.

In materia di personale è soddisfacente la soluzione dei ruoli speciali che supera il faraonico congegno dei ruoli unici. Su questa linea si muoveva anche una iniziativa congiunta della Democrazia cristiana e del Partito socialdemocratico, con la proposta di legge n. 550 già presentata alla Camera dei deputati. Valutiamo positivamente le norme per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge n. 285 sull'occupazione giovanile. Ieri sera abbiamo rilevato una contrapposizione tra la interpretazione positiva espressa dal Ministro e qualche critica adombrata nell'intervento del senatore Donat-Cattin.

La filosofia, la metodologia di questo provvedimento è valida: è nell'applicazione pratica che è mancata, per tante situazioni particolari; va solo, come è stato ipotizzato, prorogata.

Vi è a questo punto l'opportunità da parte mia di dare una brevissima risposta ad alcuni richiami che sono stati fatti. Il senatore Pistolese si è riferito a un « piccolo partito » che doveva arrogarsi i vantaggi o lo pseudo diritto di avere richiesto per primo questa specie di miniriforma; il senatore Cazzato, con un intervento un pochettino pesante, ha indicato come illogica la situazione di un partito che fa parte del Governo e che trova da ridire su alcune impostazioni in materia di pensioni. Vi è stato poi l'intervento del senatore Chiaromonte, che ha fatto esplicito riferimento al Partito socialista democratico per alcune sue posizioni controverse.

Non mi pare che questo sia accettabile, perchè in sede di votazione sulla fiducia al Governo abbiamo chiaramente fatto presente che dissentivamo su una certa impostazione per questa riforma e che già fin da allora ci riservavamo una posizione critica di valutazione obiettiva dei fatti e delle proposte che sarebbero poi state portate avanti. Abbiamo solamente posto fin da allora in

luce con chiarezza una nostra posizione critica. Pertanto mi pare che qui si debba esplicitare anche il nostro pensiero al riguardo: il Partito socialista democratico non può non rilevare che le più avanzate conquiste raggiunte nel campo pensionistico e più in generale nel campo sociale e sanitario furono opera del tanto deprecato centro-sinistra, durante il quale si registrarono assai spesso demagogiche e pretestuose opposizioni. Oggi si compiono giuste operazioni di riequilibrio da un lato, ma dall'altro si compiono gravi passi indietro rispetto alla politica precedente.

Se l'emergenza obbliga a restrizioni, il Partito socialista democratico, mentre condivide quelle che riguardano le categorie privilegiate, non può accettare un provvedimento che prefigura nel tempo una progressiva e generalizzata riduzione della base di rivalutazione del sistema pensionistico, al quale è interessata la gran parte dei lavoratori. L'unificazione nell'INPS di tutti i sistemi pensionistici comporta l'esigenza che l'Istituto venga riformato, assumendo un ruolo pubblico effettivo e divenendo quindi in grado di tutelare veramente tutti gli interessi della collettività.

In pari tempo va affrontato e risolto in modo soddisfacente il grave problema della funzionalità dell'INPS, oggi discutibile e carente, sia per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione dei contributi, con conseguenti alte evasioni, sia soprattutto per quanto attiene alla tempestività dell'erogazione delle prestazioni.

Si impone quindi una distinzione tra l'Istituto della previdenza sociale globalmente considerato e invece gli operatori della previdenza sociale: mi riferisco agli impiegati, ai funzionari, ai dirigenti, ai quali, unitamente a quelli degli altri enti disciolti, mi corre l'obbligo di rivolgere un sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono e che il più delle volte non viene giustamente considerato.

Vi è invece da rivedere, da ristrutturare, da mettere a fuoco i sistemi che sono posti alla base delle liquidazioni delle pensioni. Si è perseguito in questi anni un accentramento pauroso di tutte le competenze che



una volta erano demandate alle sedi periferiche. Non so se questo sia uno snellire tutte le procedure burocratiche; non mi pare, perchè basta verificare certe situazioni che esistevano. Mi riferisco al 1960, al 1961, al 1962, quando, ripeto, le sedi avevano una maggiore autonomia, quando le pensioni venivano liquidate dalle sedi periferiche e avevano un ritardo massimo di 3 mesi. Basta fare un confronto con la situazione attuale in cui vi sono ritardi ricorrenti nella liquidazione delle pensioni che superano tranquillamente i due anni.

Vi è solo da riesaminare questo fatto e vedere se attraverso una nuova impostazione di questo particolare settore non si possano dotare anche le sedi periferiche di forme di meccanizzazione tali da snellire sensibilmente questo lavoro.

Il Partito socialdemocratico ritiene inoltre che non vadano eliminate nè impedito quelle forme di risparmio individuale e di categoria che si costituiscono in fondi speciali integrativi senza alcuna contribuzione dello Stato, con oneri a carico delle categorie e dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda il cumulo, il mio partito è contrario ad un sistema generalizzato di prelievi aggiuntivi particolari che non tengano conto del reddito complessivo prodotto dai singoli soggetti (è quanto ha richiamato poc'anzi anche il senatore Cengarle); il che attuerebbe una sostanziale deroga al principio universalmente accettato dalla nostra legislazione della progressività dell'imposta rispetto ai redditi prodotti.

È da dire alla categoria dei pensionati che all'esame delle Camere è il nuovo provvedimento presentato dal Governo, che questo verrà esaminato da noi con senso di responsabilità e che valuteremo opportunamente, in modo particolare per quanto si riferisce alla categoria dei pensionati con redditi minimi, quali adempimenti dovremo adottare a favore di queste persone che sono, direi, premute da una elementare esigenza di sopravvivenza.

Un decreto-legge come quello da noi esaminato e che vareremo questa mattina, ulteriormente arricchitosi di contenuti in questa sua prima fase, avrebbe meritato ben altra

attenzione e tempi di discussione più accettabili. E da dire che la fretta e l'improvvisazione non pagano, e ne sconteremo poi gli effetti negativi.

Onorevoli senatori, con i rilievi esposti, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

**P I S T O L E S E** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**P I S T O L E S E** . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, molto brevemente perchè siamo già ampiamente intervenuti nel corso del dibattito di questa notte. La posizione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è stata evidenziata in maniera particolare per quanto riguarda la riforma sanitaria dagli interventi del senatore Pecorino e del senatore Finestra, che hanno illustrato le critiche che noi muoviamo a questa riforma che consideriamo negativa sotto tutti gli aspetti perchè è inefficiente, perchè aggrava la spesa pubblica e diminuisce invece i servizi sociali a favore degli assistiti. E quindi la peggiore riforma che si potesse concepire perchè con una spesa maggiore si ottengono risultati peggiori: è quella cioè che io chiamo una riforma falsamente sociale. Approvata in altre nazioni, sperimentata, fallita, noi ci arriviamo dopo molti anni, quindi tardi e male per riprodurre una cosa che già è andata male negli altri paesi.

Avremmo quindi votato decisamente contro la riforma sanitaria e quindi contro il suo finanziamento. Ma purtroppo l'inserimento avvenuto ieri a gran velocità di questi emendamenti che riguardano la parte pensionistica ci ha costretti ad una posizione diversa da quella che avremmo tenuto sul testo del decreto originario. Avremmo potuto — e avevamo molte ragioni per farlo — ritardare ed impedire una discussione così farraginosa come quella che è stata effettuata. Non l'abbiamo fatto per evidenti ragioni di opportunità.

Non volevamo che si dicesse che il nostro Gruppo aveva ritardato l'iter di questi bene-

fici che dovrebbero arricchire il povero pensionato che era nella miseria ieri e che vi resterà anche oggi, perchè quel piccolo aumento di 10.000 o di 20.000 lire è già stato eroso dalla svalutazione, come ha detto ieri sera in un intervento veramente ottimo il senatore Donat-Cattin. Questa è la verità. Se non troviamo un aggancio che consenta al pensionato di recuperare rispetto alla svalutazione il valore reale della pensione, non risolviamo assolutamente niente.

Degli aumenti di cui tanto si parla tutti cercano di arrogarsi il merito. Nonostante il rilievo fatto, il collega socialdemocratico si è soffermato sulla riforma, mentre noi ci siamo limitati alla miniriforma che si è discussa ieri. Il collega si è rifatto alla riforma pensionistica sulla quale avremmo tante cose da dire, ma non è certamente questa la sede. Il che vuol dire che è vera la mia affermazione, cioè che i socialdemocratici vogliono assumersi il merito del piccolo vantaggio che è stato ottenuto. Tutti siamo favorevoli e quindi non vogliamo riconoscimenti di paternità, peraltro così difficili in linea di massima.

Nel formulare quindi questa nostra protesta, confermiamo che la natura di questo provvedimento è solamente elettoraleistica. Questa è la denuncia che facciamo perchè non si tratta di dare vantaggi ad alcuno. Questi aumenti sono di lievissima entità e i pensionati sono mortificati ancora una volta dalla parvità degli aumenti. Non dobbiamo quindi avere motivi di soddisfazione. Facciamo il nostro dovere nei limiti della spesa massima prevista dal Governo.

Concludo ripetendo quanto ho già detto altre volte, cioè che saremo sempre contrari, onorevole Ministro, a questa politica della lesina sul povero pensionato, in uno Stato in cui si sperpera il denaro, lecitamente quando si fa quella famosa politica assistenziale non produttivistica nella quale abbondiamo, e illecitamente attraverso i vari scandali dei miliardi, dall'Enel alla Loockheed, a Caltagirone, all'Italcasse, alla SIR. A queste cose bisogna guardare, senza lesinare sul povero pensionato che cerca di tirare avanti dopo una vita di lavoro.

Con questi rilievi dichiaro che il Gruppo del Movimento sociale, che avrebbe votato decisamente contro la riforma sanitaria, si astiene dal voto sull'intero provvedimento per l'inserimento fatto a favore dei pensionati.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, dopo una tornata così lunga di discussioni, ritengo che in una dichiarazione di voto non sia più necessario soffermarsi sui singoli argomenti che costituiscono motivo di dibattito in sede di discussione generale.

Pertanto dico subito che i liberali daranno voto favorevole non già e non unicamente per coerenza, in quanto sono oggi, sia pure *pro tempore*, partito di maggioranza, ma soprattutto perchè ritengo che i provvedimenti assunti dal Governo, passati poi al vaglio severo delle competenti Commissioni, non possano essere rinviati. Alcuni di questi meritano di essere sottolineati. In particolare sottolineiamo l'equiparazione dei minimi delle pensioni dei lavoratori autonomi, dove che insieme, senza merito particolare di alcuno, abbiamo compiuto, ponendo in tal modo fine a una ingiustificata discriminazione così come dovere indifferibile era l'aggiornamento delle pensioni dei ciechi civili, dei mutilati, degli invalidi civili e dei sordomuti, cosa che abbiamo fatto.

Un passo in avanti è stato compiuto anche nel campo della occupazione giovanile. Non possiamo tuttavia ignorare le preoccupazioni di chi obiettivamente, riferendosi alla copertura finanziaria, ha espresso dubbi sulle concrete possibilità di reperimento. Ritengo che nessuno possa tacciare la parte liberale di faciloneria in campo amministrativo, ma che ognuno debba pur riconoscere, come, sia pure con scarso successo (Einaudi *docet*), persistente sia stata la nostra battaglia contro ogni facile spesa e contro ogni facile riforma in ogni tempo, sia quando eravamo al-

l'opposizione, sia quando siamo stati al Governo.

Penso tuttavia che, se anche questa lotta non deve concedersi pause, tanto più in una situazione di emergenza come l'attuale essa non debba essere invece fatta a spese delle categorie meno abbienti che di tale situazione sentono più di ogni altra le dolorose conseguenze.

Onorevole Presidente, concludo: non qualunque affermazioni od istanze che non possono essere accolte e che quindi creano delusioni, non parsimonia tanto severa per giustificare i rifiuti che a nostro avviso oggi sono impossibili, ma obiettiva considerazione della situazione e giusti interventi ad essa conseguenti!

Così ci sembra che sia stato fatto e per queste ragioni, alle quali riteniamo si siano attenuti Commissioni e Governo, Governo per la parte che riguarda i Ministri del lavoro e della sanità — assicuro in proposito il senatore Cengarle che quest'ultimo, onorevole Altissimo, non disdegna di frequentare le Aule, come invece talvolta fanno tanti colleghi ad esempio oggi, per la votazione finale, perchè le sue eventuali assenze sono dovute certamente o a impegni di Governo o, come in questo caso, a motivi di salute — per queste ragioni ripeto, che pure sono congiunte alle preoccupazioni emerse, i senatori liberali esprimono voto favorevole.

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**G R A Z I O L I**, *relatore*. Ho chiesto la parola per avanzare due proposte di coordinamento. All'articolo 14 del decreto-legge, comma quinto del testo proposto dalle Commissioni riunite, sostituire la parola: « succitato » con le altre: « della legge 21 dicembre 1978, n. 843 », in quanto c'è nell'articolo un richiamo a due articoli 22 e questo poteva creare confusione.

All'articolo 24-ter, primo comma, sostituire le parole: « compresi gli enti ospedalieri, » con le altre: « degli enti ospedalieri, ».

**P R E S I D E N T E**. Non facendosi osservazioni, le proposte di coordinamento avanzate dal senatore Grazioli si intendono accolte.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso ricordando che il titolo è quello risultante dall'approvazione dell'emendamento Tit. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Per lo svolgimento di interrogazione**

**F L A M I G N I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**F L A M I G N I**. Signor Presidente, devo dire che fin dal 2 ottobre 1979 ho presentato ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, insieme con il senatore Benedetti, una interrogazione (3-00205) perchè fossero adottati provvedimenti di sorveglianza a carico del costruttore Caltagirone, per evitare un altro caso di facile fuga dopo quello di Riva. Poichè questo caso di facile fuga adesso si è verificato, purtroppo, chiedo che il Ministro dell'interno venga a dare una spiegazione.

**P R E S I D E N T E**. La Presidenza non mancherà di tener conto della richiesta del senatore Flamigni.

**Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E**. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 935. — « Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto » (745) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MORANDI, BARSACCHI, BAUSI, BOMBARDIERI, FERMARIELLO, JANNELLI, JERVOLINO RUSSO Rosa, MAFFIOLETTI e SIGNORI. — « Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (746);

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, PERNA, COSUTTA, BOLDRINI, MODICA, MAFFIOLETTI, CALAMANDREI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, DE SABBATA, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria e URBANI. — « Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena » (747).

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E.** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**P A L A**, segretario:

PERNA, COLAJANNI, TEDESCO TATO Giglia, MAFFIOLETTI, BENEDETTI, LUGNANO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie, largamente diffuse e ricorrenti, secondo le quali:

1) le società — attualmente assoggettate a procedure fallimentari avanti al Tribunale di Roma — a cui sono interessati come imprenditori ed azionisti i fratelli Camillo, Francesco e Gaetano Caltagirone, dopo avere ottenuto finanziamenti bancari per oltre 200 miliardi e venduto le case costruite con detti finanziamenti anche ad enti pubblici (come l'ENASARCO), incassandone il prezzo, sarebbero cadute in stato di insolvenza per non avere, fra l'altro, rispet-

tato le obbligazioni assunte con le banche medesime;

2) nel corso delle procedure fallimentari si sarebbe fatta proposta di concordato preventivo prima che fosse stato accertato se, ed in quale misura, i mezzi finanziari procacciatisi dalle imprese poi fallite fossero stati destinati ad altri impieghi invece che al pagamento, alle relative scadenze, di quanto dovuto alle banche;

3) una volta intervenute le sentenze dichiarative di fallimento, i relativi fascicoli, trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma, sarebbero stati ivi catalogati in modo da non comportare indagini di polizia giudiziaria.

Per sapere, inoltre, in caso di risposta affermativa, in particolare su quanto richiamato al n. 2), se le banche creditrici, di cui si dice che avrebbero aderito all'ipotesi di un concordato preventivo, ne abbiano messo al corrente gli organi preposti alla vigilanza sull'esercizio del credito.

(3 - 00548)

POLLIDORO, MIANA, BERTONE, URBANI, FELICETTI, BONDI, FRAGASSI, ANGELIN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, da oltre un mese, i distributori di GPL per auto sono privi di rifornimento e così pure molte aziende industriali site in diverse zone del Paese;

quali misure urgenti intende adottare il Governo per garantire l'approvvigionamento onde evitare gravi disagi agli utenti e, in molti casi, l'arresto delle attività produttive.

(3 - 00549)

ANDERLINI, BRANCA, RICCARDELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrispondono al vero le notizie, largamente diffuse, sulla fuga all'estero dei fratelli Caltagirone, i quali, gravemente compromessi in un procedimento fallimentare per centinaia di miliardi, si sarebbero allontanati dall'Italia approfittando

del fatto che la Procura della Repubblica di Roma avrebbe catalogato i fascicoli relativi alla dichiarazione di fallimento in maniera tale da rendere difficile l'adozione di tempestivi interventi da parte della polizia giudiziaria.

Per conoscere, inoltre, qual è stato in questa occasione il preciso comportamento degli stessi organi di polizia.

(3 - 00550)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

JANNELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che con decreto ministeriale in data 10 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 maggio 1979, è stato indetto un concorso per titoli a 28 posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa (personale civile);

che detto concorso è riservato ad ufficiali dell'Esercito in servizio, di età non più giovane;

che a tutt'oggi non risulta ancora costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, prevista dall'articolo 5 del citato decreto, e che, pertanto, non sarebbero stati neppure avviati i lavori del concorso in questione, riguardante una sentita esigenza di ripianamento di un ruolo direttivo della Amministrazione della difesa, da tempo numericamente carente,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover accertare le cause dell'estrema lentezza nell'avvio degli atti preliminari del concorso e di dover adottare, in conseguenza, con carattere di urgenza, i provvedimenti necessari per avviare il dovuto espletamento del concorso, sia per soddisfare l'interesse dell'Amministrazione della difesa, sia per aderire alle legittime attese dei numerosi candidati del concorso stesso, i quali, perdurando l'attuale stasi, potrebbero veder vanificata ogni possibilità di ulteriore proficua attività, perchè raggiunti dai limiti di età anche nell'impiego civile.

(4 - 00829)

FASSINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le sue valutazioni in ordine all'agitazione in atto dei tecnici facenti parte delle sezioni agrarie specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in relazione all'adeguamento dei loro compensi, attualmente puramente simbolici.

(4 - 00830)

SESTITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se è informato:

che la casa circondariale di Crotone, ultimata sin dal 1978, dopo lunghi anni dall'inizio dei lavori, avvenuto nel maggio 1971, non viene utilizzata perchè ancora priva, così si sostiene, del solo allacciamento alla rete idrica e fognante;

che la mancata utilizzazione dell'opera provoca notevolissimi disagi ed intralci alle famiglie dei detenuti, ai magistrati ed agli avvocati (costretti, per visite-colloqui ed esigenze istruttorie, a spostarsi continuamente per le case circondariali di Cosenza, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Locri, eccetera) nonchè allo stesso buon funzionamento della giustizia;

che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori presso il Tribunale di Crotone, a più riprese e, per ultimo, con nota prot. n. 12/1980 del 15 gennaio 1980, indirizzata anche ad altri Ministeri oltre a quello di grazia e giustizia, ha segnalato tale stato di cose sollecitando i necessari e tempestivi interventi.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali azioni ed interventi siano stati compiuti o si intendano compiere, anche presso i competenti organi, per la rimozione dei residui ostacoli alla conclusione di un iter burocratico, caratterizzato da lungaggini e lentezze invero esasperanti, che renda finalmente possibili l'immediata attivazione di un'opera di grande rilievo ed importanza per la giustizia e per la società e la fine del vivo malcontento che si manifesta tra le popolazioni dei comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Crotone.

(4 - 00831)

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 21 febbraio 1980**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 21 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 (272).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo

dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975 (342).

3. Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta (645).

4. Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI s.p.a. (646).

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari